



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0002441 P-4.22.1
del 02/03/2017



Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e p.c.

Ministero della Giustizia
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dell'Interno
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: *Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente la **Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca - COM(2016) 819.***

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero della Giustizia, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

P. /
Il Coordinatore del Servizio
dott. Gaetano De Salvo



Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

(2017) 6/1/2-4

Alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri
Dipartimento Politiche Europee
Servizio informative parlamentari e Corte di giustizia UE

Servizio II – Segreteria CIAE
infoattive@governo.it

e, p.c.

al Capo di Gabinetto
sede

all'ufficio per il coordinamento dell'Attività internazionale
(U.C.A.I.)
sede

Oggetto: Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e confisca.

Relazione ai sensi dell'art. 6 legge 24 dicembre 2012 n. 234.

Codice del Consiglio: 15816/16

Codice della proposta: COM(2016) 819

Codice interistituzionale: 2016/0412(COD)

Si trasmette la relazione riguardante il provvedimento in oggetto e la tabella di concordanza.

Il Capo dell'Ufficio Legislativo
Giuseppe Santalucia



MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

A. Oggetto dell'atto:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca.

- **Codice del Consiglio:** 15816/16
- **Codice della proposta:** COM(2016) 819
- **Codice interistituzionale:** 2016/0412(COD)
- **WP Commissione (2016):** non presente
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero della Giustizia

B. Premessa: finalità e contesto

MOTIVAZIONE

Uno dei principali motori dell'attività criminosa è il profitto economico. Sottrarre il profitto di provenienza delittuosa e garantire che "il crimine non paghi" è, quindi, un sistema indispensabile nella lotta contro la criminalità. La confisca dei beni derivanti da delitto mira a prevenire e combattere la criminalità, inclusa quella organizzata, ad acquisire fondi aggiuntivi da investire in attività di contrasto o in altre iniziative di prevenzione della criminalità, e a risarcire le vittime. Il congelamento e la confisca dei beni sono inoltre uno strumento importante per combattere il finanziamento del terrorismo. Gli attentati terroristici del 2015 e 2016 nell'Unione europea, come altrove, hanno evidenziato l'impellente necessità di prevenire e combattere tale fenomeno. Per contrastare il finanziamento del terrorismo e spezzarne lo stretto collegamento con le reti della criminalità organizzata occorre un intervento deciso, rapido e coerente, che modernizzi la relativa legislazione, ne garantisca l'applicazione e migliori la cooperazione tra gli Stati membri e con gli altri partner.

L'agenda europea sulla sicurezza del 28 aprile 2015 ha indicato la necessità di adottare misure per combattere in maniera più efficace e globale il finanziamento del terrorismo. Una delle priorità individuate è lo smantellamento delle reti della criminalità organizzata e delle relative modalità di finanziamento. In tale contesto, l'agenda europea sulla sicurezza ha attribuito un'importanza strategica alla necessità di migliorare il riconoscimento reciproco dei provvedimenti di

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

congelamento e di confisca.

Secondo una recente ricerca, i mercati illeciti nell'Unione europea generano circa 110 miliardi di EUR, vale a dire circa l'1% del PIL dell'UE nel 2010. Tuttavia, gli importi attualmente recuperati dai proventi da reato nell'UE sono una percentuale minima: il 98,9% dei proventi da reato stimati non sono confiscati e rimangono a disposizione della criminalità. Presupposto indispensabile per sequestrare un numero maggiore di beni di origine criminosa è un regime di recupero dei beni che funzioni effettivamente, che comprenda anche un quadro efficace sul riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca. A livello di UE già esiste una normativa sul riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca, ma è frammentaria, obsoleta e presenta lacune che possono essere sfruttate dai criminali stessi. L'Unione europea ha da tempo riconosciuto l'importanza della confisca dei beni di origine criminosa. In seguito all'adozione, nel 1999, delle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, tra il 2001 e il 2006 sono stati adottati quattro strumenti legislativi in materia di congelamento e confisca, tra cui due strumenti di riconoscimento reciproco, tutti ancora in vigore (almeno in parte).

Al contempo, sono stati compiuti sforzi per rafforzare le attività di individuazione e reperimento dei beni strumentali e dei proventi da reato. La decisione 2007/845/GAI del Consiglio prevede l'istituzione di uffici per il recupero dei beni in tutti gli Stati membri.

Dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, la confisca è stata considerata una priorità strategica a livello dell'Unione europea, in quanto strumento efficace per combattere la criminalità organizzata. La direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio fissa norme minime comuni per il congelamento e la confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea.

Nell'adottare la richiamata direttiva, i colegislatori, in una dichiarazione congiunta, "*[c]onsiderata la necessità di istituire un sistema globale per il congelamento e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato nell'UE*", hanno invitato la Commissione a "*presentare, quanto prima possibile, una proposta legislativa sul riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca*". Tale invito è stato più volte ribadito in occasione di contatti bilaterali e riunioni di esperti.

Nella dichiarazione congiunta il Parlamento europeo e il Consiglio hanno inoltre invitato la Commissione ad analizzare la fattibilità, l'opportunità e i possibili vantaggi dell'introduzione di norme comuni sulla confisca non basata sulla condanna, tenendo conto delle differenze tra le tradizioni giuridiche e i sistemi giuridici degli Stati membri. In vista di tale analisi, tra settembre e novembre 2016 la Commissione ha organizzato riunioni di esperti e prevede di presentare l'analisi di fattibilità nel 2017.

Nella comunicazione del 2 febbraio 2016 al Parlamento europeo e al Consiglio relativa a un piano d'azione per rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo, la Commissione ha sottolineato la necessità di assicurare che i criminali che finanziano il terrorismo siano privati dei loro beni. La Commissione si è impegnata a rafforzare il riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca dei beni di origine criminosa entro la fine del 2016.

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

Ha sottolineato che *"il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie è [...] un elemento chiave del quadro di sicurezza"*.

Nell'ottobre 2016 il Parlamento europeo, nell'ambito della relazione presentata dall'on. Laura Ferrara sulla lotta contro la corruzione, ha chiesto nuovamente alla Commissione di presentare una proposta sul rafforzamento del riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca.

La presente iniziativa, nel rispondere ai suddetti inviti e alle carenze individuate nei vigenti strumenti di riconoscimento reciproco, si basa sull'attuale normativa dell'Unione europea in materia di reciproco riconoscimento dei provvedimenti di congelamento e di confisca e tiene conto del fatto che gli Stati membri hanno sviluppato nuove forme di congelamento e di confisca dei beni di origine criminosa. Considera inoltre le evoluzioni registrate a livello europeo, comprese le norme minime sui provvedimenti di congelamento e di confisca di cui alla direttiva 2014/42/UE. Mentre la direttiva migliora le possibilità nazionali di congelare e confiscare i beni, la proposta mira a migliorare l'esecuzione transfrontaliera dei provvedimenti di congelamento e di confisca. I due strumenti, insieme, dovrebbero contribuire al recupero effettivo dei beni nell'Unione europea.

DISPOSIZIONI EUROPEE

L'attuale quadro giuridico dell'Unione europea nella materia in esame si compone di cinque strumenti principali: la decisione 2007/845/GAI del Consiglio sul reperimento dei beni, due strumenti di riconoscimento reciproco e due misure di armonizzazione. Ognuna di tali tipologie di provvedimenti sono essenziali per il buon funzionamento di un sistema di recupero dei beni di origine criminosa e si integrano a vicenda.

Per quanto concerne il riconoscimento reciproco, la decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio, e la decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, mirano ad agevolare il recupero dei beni nei casi transfrontalieri.

Le sopra indicate decisioni quadro si basano sul principio del riconoscimento reciproco e funzionano in modo analogo: impongono che i provvedimenti di congelamento o di confisca emessi in uno Stato membro siano riconosciuti ed eseguiti in un altro Stato membro; i provvedimenti sono trasmessi con un certificato alle autorità competenti dello Stato di esecuzione, che devono riconoscerli senza ulteriori formalità e prendere le misure necessarie per la loro esecuzione.

Con riferimento ad una serie di reati specificamente elencati, punibili con la reclusione della durata di almeno tre anni nello Stato di emissione, si prescinde dalla doppia incriminabilità ed il riconoscimento reciproco non può essere negato. Negli altri casi il riconoscimento può essere negato qualora il reato cui si riferisce il provvedimento di congelamento o di confisca non sia considerato reato nello Stato di esecuzione. Le decisioni quadro ammettono altri motivi di diniego in determinate situazioni.

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

Proprio le sopra richiamate due decisioni quadro saranno sostituite da un unico strumento, il regolamento proposto.

Tra le misure di armonizzazione vi è, invece, la decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato, la quale fa obbligo a tutti gli Stati membri di predisporre misure efficaci che consentano la confisca ordinaria dei beni strumentali e dei proventi di reato per qualunque fattispecie punibile con la reclusione della durata di almeno un anno. Inoltre introduce disposizioni relative alla confisca estesa. Tuttavia, il grado di armonizzazione introdotto da questo strumento è stato molto basso e non ha eliminato le diversità tra i regimi giuridici nazionali in materia di confisca.

Si segnala inoltre la direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea, che indica ottobre 2016 come termine di attuazione da parte degli Stati membri. Essa sostituisce alcune disposizioni della decisione quadro 2005/212/GAI. Mentre la decisione quadro 2005/212/GAI continua ad applicarsi a tutti i reati punibili con la reclusione di almeno un anno, per quanto riguarda la confisca ordinaria la direttiva potrà applicarsi solo ai cosiddetti "eurocrimini".

La direttiva 2014/42/UE stabilisce norme minime in materia di congelamento e confisca: prevede la confisca ordinaria e per equivalente per gli eurocrimini, anche nel caso di condanna pronunciata a seguito di procedimento in contumacia; stabilisce le norme relative alla confisca estesa, fatte salve determinate condizioni; consente la confisca nei casi in cui non sia possibile pronunciare una sentenza di condanna perché l'indagato o imputato è ammalato o si è dato alla fuga. Inoltre permette, per la prima volta, la confisca di beni in possesso di terzi. Infine, introduce una serie di garanzie procedurali, quali il diritto di essere informati dell'esecuzione del provvedimento di congelamento e, almeno sommariamente, del motivo o dei motivi del provvedimento; l'effettiva possibilità di contestare il provvedimento di congelamento in sede giurisdizionale; il diritto a un avvocato durante l'intero procedimento di confisca; l'effettiva possibilità di far valere un diritto di proprietà o altri diritti patrimoniali; il diritto di essere informati dei motivi del provvedimento di confisca e di impugnare il provvedimento dinanzi a un'autorità giudiziaria.

ORDINAMENTO ITALIANO

Nella legislazione nazionale, oltre alle disposizioni di carattere generale contenute nel libro XI del codice di procedura penale dedicato ai rapporti giurisdizionali con le autorità straniere, la materia del reciproco riconoscimento delle decisioni di congelamento e confisca in ambito europeo è anzitutto disciplinata dal decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137, con cui è stata data attuazione alla decisione quadro 2006/783/GAI. Tale provvedimento normativo contiene una disciplina dettagliata del procedimento per il riconoscimento e l'esecuzione della decisione di confisca adottata da altro Stato membro e, parallelamente, delle modalità di trasmissione della decisione di confisca adottata in Italia, per la sua esecuzione in altro Stato membro.

La decisione quadro 2006/783/GAI declina il principio del reciproco riconoscimento nella specifica

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

materia delle "decisioni di confisca", secondo la nozione data nel corpo della stessa (articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro) per il quale "la decisione di confisca è una sanzione o misura finale imposta da un'autorità giudiziaria a seguito di un procedimento per uno o più reati, che consiste nel privare taluno definitivamente di un bene". Tale definizione è stata recepita nell'ordinamento italiano dal decreto legislativo n. 137 del 2016.

Nel nostro sistema era già previsto il riconoscimento del sequestro e della confisca dagli artt. 34-36 della legge 22 aprile 2005, n. 69, recante "Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri". Tuttavia, le norme richiamate sono contenute nel capo III della legge citata, dedicato alle "misure reali" e riguardano non già "sanzioni o misure finali", bensì, come testualmente prescritto dall'articolo 35, "il sequestro dei beni necessari ai fini della prova ovvero suscettibili di confisca in quanto costituenti il prodotto, profitto o il prezzo del reato nella disponibilità del ricercato". Evidente, quindi, la diversità tra le citate norme e quelle contenute nel decreto legislativo di recepimento della decisione quadro 2006/783/GAI.

Il decreto legislativo 15 febbraio 2015, n. 35, invece, recepisce nell'ordinamento interno la decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio del 22 luglio 2003 relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio. Scopo della decisione quadro è, in sintesi, quello di istituire un meccanismo di esecuzione extraterritoriale del provvedimento di coercizione reale adottato in qualsivoglia Stato membro, secondo le forme e disciplina previsti dal diritto nazionale.

Nella nozione di "blocco" o di sequestro di beni, secondo la definizione contenuta nell'articolo 2 della decisione quadro, accolta anche nel nostro ordinamento dall'art. 2 decreto legislativo n. 35 del 2016, rientrano tutti i provvedimenti adottati dalla competente autorità giudiziaria dello Stato di emissione, al fine di impedire provvisoriamente ogni operazione di "distruzione, trasformazione, spostamento, trasferimento o alienazione di un bene o proprietà" che possa formare oggetto di prova o di confisca del bene nell'ambito di un procedimento penale pendente nello Stato.

Il campo di applicazione della decisione quadro è molto ampio, in quanto essa può avere ad oggetto qualsiasi bene, materiale e immateriale, mobile o immobile, e dunque anche documenti e dati, pure di tipo elettronico o telematico, e può riguardare qualsiasi reato, per i quali – come esplicitato nel considerando 3 – si può applicare il principio del riconoscimento reciproco.

Il decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 202, recepisce la direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea, la quale ha lo scopo di armonizzare le legislazioni nazionali dotandole delle norme minime relative al congelamento e alla confisca dei beni in materia penale. Nei primi considerando si ribadisce che obiettivo dell'intervento è quello di perseguire "l'adozione di norme minime" per ravvicinare "i regimi degli Stati membri in materia di congelamento e confisca dei beni, favorendo così la fiducia reciproca e un'efficace cooperazione transfrontaliera" (considerando n. 5), al fine ultimo del reciproco riconoscimento dei provvedimenti di confisca, indispensabile per l'implementazione di uno strumento di lotta alla

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

criminalità particolarmente efficace.

CONTENUTO DELLA PROPOSTA

Il concetto di giustizia a livello europeo si fonda su una cooperazione giuridica rafforzata in materia civile e penale attraverso il principio del "riconoscimento reciproco", secondo cui ogni sistema giuridico ammette progressivamente che le decisioni adottate dai sistemi giuridici degli altri Stati membri siano valide e vadano riconosciute senza ulteriori formalità.

Un meccanismo di riconoscimento reciproco dovrebbe consentire a uno Stato membro di riconoscere ed eseguire un provvedimento di congelamento o di confisca emesso da un altro Stato membro, senza formalità intermedie. Il regolamento proposto riguarda il riconoscimento reciproco di tutti i tipi di provvedimenti di congelamento e di confisca emessi nell'ambito di un procedimento penale, tra cui i provvedimenti di confisca estesa, di confisca nei confronti di terzi e di confisca non basata sulla condanna.

Il regolamento proposto migliora l'attuale quadro giuridico sul riconoscimento reciproco in vari modi:

- strumento giuridico direttamente applicabile: una volta adottato, sarà direttamente applicabile negli Stati membri, apportando così chiarezza ed eliminando i problemi di recepimento nei sistemi nazionali; è emerso infatti che ad oggi non tutti gli Stati membri hanno recepito le decisioni quadro sul riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca;
- ambito di applicazione più esteso rispetto agli attuali strumenti di riconoscimento reciproco: in aggiunta ai tipi di confisca già contemplati dalle vigenti decisioni quadro (confisca ordinaria e confisca estesa, quest'ultima con ampio potere discrezionale di rifiuto del riconoscimento), il regolamento proposto si applicherà anche alla confisca nei confronti di terzi e alla confisca non basata sulla condanna penale e non prevedrà più l'ampio potere discrezionale di rifiuto del riconoscimento per la confisca estesa;
- ambito di applicazione più esteso rispetto alla direttiva 2014/42/UE: il regolamento proposto si applicherà al riconoscimento reciproco di tutti i tipi di provvedimenti di congelamento e di confisca contemplati dalla direttiva, nonché ai provvedimenti di confisca non basata sulla condanna emessi nell'ambito di un procedimento penale: in caso di morte, immunità, prescrizione, impossibilità di identificare l'autore del reato o altri casi in cui l'autorità giudiziaria penale può confiscare beni senza condanna qualora abbia deciso che tali beni sono provento di reato, il che implica che l'autorità giudiziaria accerti che un vantaggio è derivato da un reato; per rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento, questi tipi di provvedimenti di confisca devono essere emessi nell'ambito di un procedimento penale, pertanto tutte le garanzie applicabili a tale procedimento dovranno essere rispettate nello Stato di emissione;
- termini chiari per i provvedimenti di congelamento e di confisca: mentre il congelamento come misura cautelare deve svolgersi con urgenza e richiede termini brevi per il riconoscimento e l'esecuzione, il riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti di

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

confisca possono avvenire entro un periodo più lungo; tuttavia, onde assicurare l'efficacia delle procedure transfrontaliere, occorre stabilire termini anche per i provvedimenti di confisca;

- un unico strumento per il riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca contenente norme direttamente applicabili e termini precisi garantirà che i provvedimenti siano riconosciuti ed eseguiti senza ritardo all'interno dell'Unione;
- un certificato standard e un modello standard: la rapidità e l'efficacia del meccanismo saranno assicurate grazie anche a un certificato standard per il riconoscimento reciproco dei provvedimenti di confisca e un modello standard per i provvedimenti di congelamento, allegati alla proposta; tali documenti contengono tutte le informazioni pertinenti sul provvedimento, il che aiuterà l'autorità di esecuzione a colpire con precisione i beni interessati e faciliterà il riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti stranieri da parte delle autorità nazionali competenti; il modello standard per i provvedimenti di congelamento semplificherà al massimo la procedura di riconoscimento reciproco di tali provvedimenti in quanto non sarà accompagnato da un ulteriore provvedimento di congelamento nazionale; la procedura relativa al riconoscimento e all'esecuzione dei provvedimenti di congelamento e quella relativa ai provvedimenti di confisca sono disciplinate in maniera distinta nella proposta di regolamento al fine di semplificare l'applicazione diretta da parte delle autorità nazionali competenti;
- comunicazione tra le autorità competenti: in tutta la proposta è stato posto l'accento sulla comunicazione tra le autorità competenti affinché il riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti di congelamento e di confisca avvengano in modo agevole e rapido;
- diritti delle vittime: la proposta tiene nel debito conto il diritto delle vittime al risarcimento e alla restituzione; garantisce che, in caso di confisca dei beni da parte dello Stato di emissione, il diritto della vittima al risarcimento e alla restituzione sia prevalente rispetto all'interesse degli Stati di emissione e di esecuzione.

Passando alle disposizioni contenute nella proposta, l'articolato si presenta suddiviso in cinque capi. Il I delinea l'oggetto del regolamento, detta le definizioni di "provvedimento di confisca", "provvedimento di congelamento", "bene", "provento", "beni strumentali", "Stato di emissione", "Stato di esecuzione", "autorità di emissione" e "autorità di esecuzione" ed individua le varie figure di reato in ordine alle quali per l'esecuzione non è richiesta la doppia incriminabilità. Il capo II contiene la disciplina riguardante la trasmissione del provvedimento di confisca e le relative conseguenze, il certificato standard, il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento ed i relativi termini, i motivi di non riconoscimento e di non esecuzione, nonché le ipotesi di rinvio e di impossibilità di esecuzione del provvedimento di confisca; il capo III contiene la corrispondente disciplina del provvedimento di congelamento nonché degli obblighi di informazione e di riservatezza afferenti allo stesso. Il capo IV prevede disposizioni generali relativamente: alla legge applicabile all'esecuzione, alle notifiche alle autorità competenti, alle comunicazioni, al concorso di provvedimenti, alla cessazione dell'esecuzione, alla gestione e destinazione dei beni sottoposti a congelamento e confisca, alle spese derivanti dall'applicazione del regolamento proposto, ai mezzi di impugnazione nello stato di esecuzione ed al risarcimento dei danni causati agli

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

interessati. Il capo V, infine, detta le disposizioni finali in tema di statistiche, di modifiche del certificato e del modello, di esercizio della delega, sulla relazione riguardante l'applicazione del regolamento che la Commissione europea dovrà presentare al Parlamento, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, corredata, se necessario, da proposte di modifica; sulla sostituzione della decisione quadro 2003/577/GAI e della decisione quadro 2006/783/GAI con il nuovo regolamento; da ultimo, sul termine di entrata in vigore.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta rispetta il principio di attribuzione, rientrando nelle competenze che le sono attribuite nei trattati dell'Unione europea nonché definite negli articoli da 2 a 6 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

In particolare, la base giuridica per le azioni nel campo del riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca dei beni di origine criminosa è l'articolo 82, paragrafo 1, del TFUE, il quale specifica che la cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione è fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie.

Possono essere adottate misure secondo la procedura legislativa ordinaria intese a definire norme e procedure per assicurare il riconoscimento in tutta l'Unione di qualsiasi tipo di sentenza e di decisione giudiziaria, nonché a facilitare la cooperazione tra le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri in relazione all'azione penale e all'esecuzione delle decisioni.

L'articolo 82, paragrafo 1, del TFUE offre al legislatore dell'Unione europea la possibilità di adottare regolamenti e direttive.

Poiché la proposta riguarda procedure transfrontaliere, in cui è necessaria uniformità normativa, non vi è alcuna necessità di lasciare un margine agli Stati membri per recepire tali norme. Il regolamento è direttamente applicabile, offre chiarezza e una maggiore certezza giuridica. Esso consente, inoltre, di evitare i problemi di recepimento che hanno incontrato le decisioni quadro sul riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La proposta rispetta il principio di sussidiarietà in quanto l'azione dell'Unione Europea si esplica negli ambiti di seguito indicati.

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE), l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri. L'articolo 67 del TFUE prevede che l'Unione garantisca ai cittadini un livello elevato di sicurezza attraverso la prevenzione e la lotta alla criminalità. I beni dei criminali sono spesso investiti in vari paesi. Tale dimensione transfrontaliera giustifica l'intervento a livello europeo.

Mentre le indagini transfrontaliere sui criminali e sui beni possono aver luogo in vari paesi, l'azione penale e le attività giudiziarie che portano alla confisca di solito si svolgono in un solo Stato membro e, di conseguenza, le procedure di confisca restano essenzialmente nazionali. Tuttavia, la loro dimensione transfrontaliera diventa evidente quando devono essere eseguiti provvedimenti in altri Stati membri. Pertanto, il recupero dei beni richiede una cooperazione efficace tra gli Stati membri. Il modo più efficace per garantire la cooperazione transfrontaliera è il riconoscimento reciproco. Quest'ultimo è conforme al principio di sussidiarietà, poiché mira a riconoscere le vicendevoli decisioni, e non può essere conseguito dagli Stati membri singolarmente.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta non copre tutte le forme esistenti di provvedimenti di confisca (ad esempio i provvedimenti civili e amministrativi) ed è limitata ai provvedimenti di confisca emessi nell'ambito di un procedimento penale. Si limita al minimo richiesto per il conseguimento del citato obiettivo a livello europeo e non va oltre a quanto è necessario a tale scopo.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

La valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva in quanto mira ad introdurre strumenti sempre migliori per sottrarre il profitto economico delle attività criminali e contrastare ogni forma di criminalità, anche di natura terroristica, mediante una più efficace attuazione del riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e confisca. Per tale motivo il progetto risulta di urgente.

4. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all'interesse nazionale.

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

5. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

Non sono, allo stato, stati ufficializzati i tempi di adozione del regolamento in esame.

Non si ravvisano, allo stato, elementi di criticità.

C. C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

È stata effettuata una valutazione d'impatto della presente proposta, sulla quale il comitato per il controllo normativo ha espresso parere positivo con riserve. A seguito di tale parere, la valutazione d'impatto è stata modificata per spiegare meglio il contesto politico dell'iniziativa e l'imperativo politico di agire ora. Sono stati introdotti riferimenti più sistematici alle pertinenti strategie politiche. La struttura della sezione relativa al problema è stata rivista per chiarire l'importanza dei vari problemi e per illustrare meglio il fatto che le carenze dell'attuale quadro giuridico sono dovute principalmente alle sue limitazioni. È stata spiegata l'interazione tra la questione della restituzione e del risarcimento alle vittime e altri problemi. Lo scenario di base è stato ulteriormente elaborato per riflettere più realisticamente le tendenze attuali nell'uso dei provvedimenti di confisca e di congelamento. La relazione chiarisce in che modo le varie opzioni differiscono le une dalle altre (ad esempio, ambito di applicazione) o si sovrappongono/si includono (ad esempio, semplificazione delle procedure e dei certificati). Sono state aggiunte le opzioni scartate. Inoltre, la relazione è stata modificata per precisare meglio l'impatto delle varie opzioni. Sono stati integrati nella relazione i dibattiti e le conclusioni della riunione di esperti del 17 novembre 2016 e sono state presentate in maniera più sistematica le opinioni dei portatori di interessi in generale. Infine, è stata aggiunta un'opzione preferita sulla base della valutazione comparata delle opzioni, del loro impatto, delle conclusioni della riunione di esperti del 17 novembre 2016 e della fattibilità politica delle varie opzioni.

Sono state esaminate quattro opzioni strategiche principali: mantenimento dello status quo (opzione 1), strumento normativo non vincolante (opzione 2) e due opzioni strategiche di regolamentazione (opzioni 3 e 4). Il mantenimento dello status quo non implicherebbe alcuna azione a livello dell'UE, mentre le altre tre opzioni strategiche alternative consentirebbero di migliorare, in misura diversa, la capacità di sequestrare e confiscare i proventi da reato a livello transfrontaliero. L'opzione 2 (iniziativa non legislativa/soft law) sosterrrebbe il riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca, ad esempio, la formazione e la diffusione delle migliori pratiche e la promozione dell'uso di strumenti internazionali per promuovere il sequestro e la confisca transfrontalieri. Tuttavia, il suo impatto previsto sarebbe piuttosto basso e continuerebbe ad essere esclusa per alcuni Stati membri dell'Unione europea la possibilità di agire per talune richieste di altri Stati membri. Le opzioni 3 e 4 (azione legislativa

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

minima e massima) comporterebbero l'obbligo di riconoscere ed eseguire una serie di provvedimenti intesi a congelare e confiscare i proventi da reato. L'opzione 3 imporrebbe il riconoscimento solo dei provvedimenti di congelamento e di confisca che figurano nella direttiva 2014/42/UE. L'opzione 4 prevede due subopzioni: l'opzione 4a coprirebbe tutti i tipi di provvedimenti di congelamento e di confisca emessi nel quadro di un procedimento penale, compresa la confisca non basata sulla condanna penale; l'opzione 4b imporrebbe il riconoscimento di tutti i provvedimenti di confisca, inclusi quelli emessi in procedimenti civili e amministrativi, ove sia accertato che il bene è un provento della condotta criminosa.

Gli Stati membri sono risultati favorevoli ad un'opzione che comporti una nuova legislazione (opzioni 3, 4a o 4b). Esistono, tuttavia, differenze tra le posizioni degli Stati membri circa il tipo di misure che lo strumento dovrebbe coprire. L'opzione 3 non desterebbe particolari preoccupazioni per gli Stati membri, ma non sarebbe ritenuta sufficiente da quegli Stati membri che hanno forme più estensive di confisca.

Il Parlamento europeo è favorevole ad una proposta legislativa per rafforzare il riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca.

L'opzione preferita dalla Commissione è uno strumento di riconoscimento reciproco con un ambito di applicazione esteso e disposizioni che garantiscano una circolazione più ampia dei provvedimenti di congelamento e di confisca emessi nel quadro di procedimenti penali nell'Unione europea (opzione 4a). Questa opzione affronta la maggior parte dei problemi rilevati ed è anche giuridicamente valida. Sembra anche essere più facilmente accettata dagli Stati membri rispetto a uno strumento che comprende la confisca civile e amministrativa. Risponde inoltre al principio di proporzionalità in quanto è limitata nel suo ambito di applicazione e non va al di là di quanto necessario per conseguire gli obiettivi fissati a livello europeo.

Si prevede che l'impatto economico e sociale dell'opzione preferita sia generalmente positivo. L'obbligo di riconoscere una gamma più ampia di provvedimenti di congelamento e di confisca dovrebbe aumentare l'importo dei proventi da reato congelati e confiscati oltrefrontiera. Dovrebbe quindi, da ultimo, ridurre i profitti della criminalità organizzata e privare i criminali della possibilità di reinvestire i profitti per finanziare ulteriori attività criminose. Aumentando le probabilità di confisca, aumenta anche l'effetto deterrente per la criminalità. Dovrebbe inoltre contribuire a diminuire le perdite di gettito per gli Stati membri. L'impatto sociale sarebbe nel complesso positivo in quanto i beni di origine criminosa confiscati potrebbero essere restituiti alle vittime a cui sono stati sottratti, o riutilizzati per scopi pubblici o sociali.

L'obbligo di riconoscere ed eseguire una gamma più ampia di provvedimenti di congelamento e di confisca comporterà un limitato aumento dei costi per le autorità giudiziarie e di contrasto. Tale aumento dovrebbe tuttavia essere compensato da un aumento della capacità di recupero - e riutilizzo se del caso - dei proventi da reato.

Le imprese, le PMI e le microimprese non saranno direttamente interessate dalla presente proposta. Tuttavia, il sequestro dei beni di origine criminosa ostacola le attività delle imprese criminali e quindi, a lungo termine, dovrebbe tradursi in un vantaggio per le imprese che operano

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

legalmente, in quanto riduce la concorrenza con gli attori illegali.

1. Effetti sull'ordinamento nazionale

L'intervento proposto prevede disposizioni giuridiche volte ad assicurare l'uniforme applicazione del principio del reciproco riconoscimento dei provvedimenti di congelamento e confisca, al fine ultimo di sottrarre patrimoni di provenienza delittuosa alla criminalità, anche terroristica.

Le misure di congelamento e di confisca possono incidere sui diritti fondamentali tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta") e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo ("CEDU").

In particolare, per quanto riguarda la confisca non basata sulla condanna, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ripetutamente considerato che la stessa, compresa quella civile e amministrativa, e la confisca estesa sono conformi con l'articolo 6 della CEDU e con l'articolo 1 del protocollo n. 1, se sono rispettate efficaci garanzie procedurali.

L'inversione dell'onere della prova riguardo alla legittimità dei beni non è stata considerata in violazione dei diritti fondamentali da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo, nella misura in cui è applicata con adeguate garanzie che permettano all'interessato di confutare tale presunzione.

La proposta di regolamento prevede alcune garanzie importanti. Il principio di proporzionalità deve essere rispettato: sono contemplati motivi di rifiuto basati sul mancato rispetto del principio del "ne bis in idem" e delle norme in materia di procedimento in contumacia. Inoltre devono essere rispettati i diritti dei terzi in buona fede: vi è l'obbligo di informare le parti interessate dell'esecuzione del provvedimento di congelamento, compresi i motivi e i mezzi di impugnazione disponibili, e l'obbligo per gli Stati membri di prevedere mezzi di impugnazione nello Stato di esecuzione.

Inoltre, l'articolo 8 della direttiva 2014/42/UE comprende un elenco di garanzie che devono essere assicurate dagli Stati membri per i provvedimenti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva.

Infine, sono applicabili tutte le garanzie procedurali di diritto penale, tra cui, in particolare, il diritto a un ricorso effettivo sancito dall'articolo 6 della CEDU e dagli articoli 47 e 48 della Carta, e la legislazione pertinente a livello di Unione europea in materia di diritti processuali nei procedimenti penali: la direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, la direttiva 2012/13/UE sul diritto a ricevere informazioni relative ai diritti e all'accusa e ad accedere al fascicolo, la direttiva 2013/48/UE relativa al diritto di avvalersi di un difensore e di comunicare con familiari al momento dell'arresto e della detenzione, la direttiva 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo, la direttiva 2016/800 sulle garanzie procedurali per i minori e la direttiva 2016/1919 sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

mandato d'arresto europeo.

Se applicate nel rispetto del principio di proporzionalità e integrate da garanzie procedurali efficaci, come precedentemente indicato, le misure della presente proposta sono compatibili con i requisiti in materia di diritti fondamentali.

2. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

La normativa in oggetto, vertendo in materia penale, coperta da riserva assoluta di legge, non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (articolo 24, comma 2, della legge n. 234/2012).

3. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Si ritiene opportuno evidenziare che per poter procedere ad una compiuta analisi dei costi di adeguamento eventualmente gravanti sull'organizzazione della pubblica amministrazione nazionale, nonché ad una valutazione in termini di semplificazione burocratica/normativa, appare necessario attendere i futuri sviluppi del progetto di cui trattasi.

4. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

Si reputa parimenti opportuno rappresentare che per poter procedere ad una compiuta analisi degli effetti prodotti sulle attività dei cittadini e delle imprese appare necessario attendere i futuri sviluppi negoziali relativi al progetto di norme di cui trattasi, tenuto conto in ogni caso che la sottrazione dei beni di origine criminosa, ostacolando le attività delle imprese criminali, a lungo termine dovrebbe tradursi in un vantaggio per le imprese che agiscono legalmente, in quanto dovrebbe ridursi la concorrenza con gli operatori illegali.

D. Altro

Si precisa che la proposta nella sua versione originale è suscettibile di essere modificata nell'ambito delle competenti sedi istituzionali comunitarie e che la posizione della nostra delegazione potrà evolvere, in base anche ad ulteriori consultazioni.

Si allega la tabella di concordanza.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca

Tabella di concordanza

<i>Proposta di direttiva</i>	<i>Commenti allo stato del negoziato</i>
<p>CAPO I: OGGETTO, DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE</p> <p><i>Articolo 1</i> <i>Oggetto</i></p> <p>1. Il presente regolamento stabilisce le norme secondo le quali uno Stato membro riconosce ed esegue nel suo territorio un provvedimento di congelamento o di confisca emesso da un altro Stato membro nel quadro di un procedimento penale.</p> <p>2. Il presente regolamento non ha come effetto di modificare l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici enunciati all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea.</p>	<p>Si segnala che una più corretta formulazione dell'articolo 1, comma 2, potrebbe essere la seguente: "Il presente regolamento non può avere come effetto di modificare l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici enunciati all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea".</p> <p>Con riferimento alla normativa italiana in materia di reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, si riporta il comma 1 l'art. 1 d.lgs. n. 137/2015 che, nel dettare disposizioni di principio, stabilisce: "Il presente decreto attua la decisione quadro 2006/783 GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 9 della legge 7 ottobre 2014, n. 154, e nei limiti in cui l'applicazione delle misure di cooperazione di cui alla decisione quadro non sia incompatibile con i principi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali, nonché in tema di diritti di libertà e di giusto processo".</p>
<p><i>Articolo 2</i> <i>Definizioni</i></p> <p>Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:</p> <p>(1) "provvedimento di confisca": una sanzione o misura finale imposta da un'autorità giudiziaria a seguito di un procedimento per un reato, che provoca la privazione definitiva di un bene di una persona fisica o giuridica;</p> <p>(2) "provvedimento di congelamento": una decisione giudiziaria emessa o convalidata da un'autorità di cui al punto 8 in merito a un provvedimento di congelamento nello Stato di emissione per impedire temporaneamente la distruzione, la trasformazione, lo spostamento, il trasferimento o l'alienazione di beni, in vista di un'eventuale conseguente confisca;</p>	<p>La definizione di "confisca" accolta dal proposto regolamento è analoga a quella contenuta nell'articolo 1 d.lgs. n. 137/2015 che indica la decisione di confisca come: "un provvedimento emesso da un'autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale, che consiste nel privare definitivamente di un bene un soggetto, inclusi i provvedimenti di confisca disposti ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e quelli disposti ai sensi degli articoli 24 e 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni".</p>

(3) "bene": un bene di qualsiasi natura, materiale o immateriale, mobile o immobile, nonché atti giuridici o documenti che attestano un titolo o un diritto su tale bene, che secondo l'autorità di emissione è:

(a) il provento di un reato, o l'equivalente in tutto o in parte al valore di tale provento,

(b) un bene strumentale rispetto a tale reato, o il valore di tale bene strumentale,

(c) passibile di confisca a seguito dell'applicazione da parte dello Stato di emissione di uno dei poteri di confisca previsti dalla direttiva 2014/42/UE, oppure

(d) passibile di confisca ai sensi di altre disposizioni relative ai poteri di confisca previste dalla legislazione dello Stato di emissione;

(4) "provento": ogni vantaggio economico derivato, direttamente o indirettamente, da reati; esso può consistere in qualsiasi bene e include ogni successivo reinvestimento o trasformazione di proventi diretti e qualsiasi vantaggio economicamente valutabile;

(5) "beni strumentali": qualsiasi bene utilizzato o destinato ad essere utilizzato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere uno o più reati;

(6) "Stato di emissione": lo Stato membro nel quale è emesso un provvedimento di congelamento o un provvedimento di confisca nel quadro di un procedimento penale;

(7) "Stato di esecuzione": lo Stato membro al quale è trasmesso un provvedimento di congelamento o un provvedimento di confisca a fini di riconoscimento ed esecuzione;

(8) "autorità di emissione":

(a) in relazione a un provvedimento di congelamento:

(1) un giudice, un'autorità giudiziaria, un magistrato inquirente o un pubblico ministero competente nel caso interessato; oppure

(2) qualsiasi altra autorità competente, definita dallo Stato di emissione, che ha competenza nei procedimenti penali a ordinare il congelamento dei beni o a eseguire un provvedimento di congelamento in conformità del diritto nazionale. Inoltre, prima di essere trasmesso all'autorità di esecuzione, il provvedimento di congelamento è convalidato, previo esame della sua conformità alle condizioni di emissione di un tale provvedimento ai sensi del presente regolamento, in particolare le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, da un giudice, un'autorità giudiziaria, un magistrato inquirente o un pubblico ministero nello Stato di emissione. Laddove il provvedimento sia stato convalidato da una siffatta autorità, quest'ultima può anche essere considerata l'autorità di emissione ai fini della trasmissione del provvedimento;

La definizione di "provvedimento di congelamento" appare sostanzialmente allineata con quella di "provvedimento di blocco o di sequestro" previsto dalla decisione quadro 2003/577/GAI, che lo definisce come "qualsiasi provvedimento adottato da un'autorità giudiziaria competente dello Stato di emissione per impedire provvisoriamente ogni operazione volta a distruggere, trasformare, spostare, trasferire o alienare beni che potrebbero essere oggetto di confisca o costituire una prova". A sua volta il d.lgs. n. 35/2015, nel recepire la decisione quadro 2003/577/GAI, accoglie la seguente nozione: "qualsiasi provvedimento adottato dalla competente autorità giudiziaria dello Stato di emissione al fine di impedire provvisoriamente ogni operazione volta a distruggere, trasformare, spostare, trasferire o alienare beni previsti come corpo di reato o cose pertinenti al reato, che potrebbero essere oggetto di confisca nei casi e nei limiti previsti dall'articolo 240 del codice penale".

La definizione adottata dal d.lgs. n. 35/2016 pare, dunque, meno ampia rispetto a quella di cui alla proposta di regolamento, atteso lo specifico riferimento all'ipotesi di confisca di cui all'art. 240 c.p.

La definizione di bene contenuta nell'art. 1 d.lgs. n. 137/2015 è la seguente: "ogni bene mobile o immobile, materiale o immateriale, nonché gli atti o i documenti che attestano un titolo o un diritto su tale bene e che costituiscano il prodotto di uno dei reati di cui all'articolo 3 o siano l'equivalente, in tutto o in parte, del valore di tale prodotto ovvero costituiscono il corpo o il provento del reato o siano comunque suscettibili di confisca secondo la legge dello Stato di emissione", mentre quella adottata dal d.lgs. n. 35/2015 è "ogni bene materiale o immateriale, mobile o immobile, nonché ogni atto giuridico o documento attestante un titolo o un diritto su tale bene, che secondo la competente autorità giudiziaria dello Stato di emissione costituisca il prodotto di uno dei reati di cui all'articolo 3, ovvero rappresenti l'equivalente del valore di tale prodotto, ovvero sia stato lo strumento o l'oggetto di uno dei predetti reati".

Il d.lgs. n. 137/2015 definisce provento "ogni vantaggio economico derivante da reato" e strumento "qualsiasi bene utilizzato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere uno o più reati".

Le definizioni di Stato di emissione e di Stato di esecuzione di cui al proposto regolamento sono del tutto analoghe a quelle contemplate nel d.lgs. n.

(b) in relazione a un provvedimento di confisca, un'autorità competente, definita dallo Stato di emissione, che ha competenza nei procedimenti penali a eseguire un provvedimento di confisca emesso da un'autorità giudiziaria in conformità del diritto nazionale;

(9) "autorità di esecuzione": un'autorità competente a riconoscere un provvedimento di congelamento o di confisca e ad assicurarne l'esecuzione conformemente al presente regolamento e alle procedure applicabili in un caso interno analogo.

137/2015.

Articolo 3
Figure di reato

1. Il provvedimento di congelamento o di confisca dà luogo all'esecuzione senza verifica della doppia incriminabilità dei fatti se i fatti che hanno dato luogo al provvedimento costituiscono uno o più dei seguenti reati, come definiti dalla legge dello Stato di emissione, e sono punibili nello Stato di emissione con una pena privativa della libertà della durata massima di almeno tre anni:

- partecipazione a un'organizzazione criminale,
- terrorismo,
- tratta di esseri umani,
- sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile,
- traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,
- traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi,
- corruzione,
- frode e reati connessi alla frode come definiti nella direttiva 2017/xxx/UE relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale,
- frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee,
- riciclaggio di proventi da reato,
- falsificazione e contraffazione di monete, compresa quella dell'euro,
- criminalità informatica,
- criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette,
- favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali,
- omicidio volontario, lesioni personali gravi,
- traffico illecito di organi e tessuti umani,
- rapimento, sequestro e presa di ostaggi,
- razzismo e xenofobia,
- furti organizzati o con l'uso di armi,
- traffico illecito di beni culturali, compresi gli

La norma individua i criteri ed i reati in relazione ai quali l'esecuzione del congelamento e della confisca non richiede la verifica della doppia incriminabilità. Tali criteri e fattispecie criminose corrispondono in tutto a quelli previsti dall'art. 3 d.lgs. n. 137/2015.

Si evidenzia inoltre che il comma 3 dell'art. 3 d.lgs. 137/2015 dispone che, qualora si tratti di fatti diversi, il riconoscimento delle decisioni di confisca è consentito solo se gli stessi sono previsti come reato dalla legge italiana.

- oggetti d'antiquariato e le opere d'arte,
- truffa,
 - racket ed estorsioni,
 - contraffazione e pirateria in materia di prodotti,
 - falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi,
 - frode e falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti,
 - traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita,
 - traffico illecito di materie nucleari e radioattive,
 - traffico di veicoli rubati,
 - stupro,
 - incendio volontario,
 - reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale,
 - dirottamento di aereo/nave,
 - sabotaggio.

2. Per quanto riguarda i reati diversi da quelli elencati nel paragrafo 1, lo Stato di esecuzione può subordinare il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento di congelamento o di confisca alla condizione che i fatti che danno luogo al provvedimento costituiscano un reato ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso ai sensi della legislazione dello Stato di emissione.

**CAPO II: TRASMISSIONE,
RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DEL
PROVVEDIMENTO DI CONFISCA**

Articolo 4

Trasmissione del provvedimento di confisca

1. Il provvedimento di confisca, o una sua copia autenticata, è trasmesso, corredato del certificato di cui all'articolo 7, dall'autorità di emissione direttamente all'autorità di esecuzione o, se del caso, all'autorità centrale di cui all'articolo 27, paragrafo 2, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta in condizioni che permettano all'autorità di esecuzione di stabilirne l'autenticità.

2. Il provvedimento di confisca concernente una somma di denaro è trasmesso allo Stato membro in cui l'autorità di emissione ha fondati motivi di ritenere che la persona fisica o giuridica contro la quale è stato emesso il provvedimento disponga di beni o di un reddito.

3. Il provvedimento di confisca concernente beni specifici è trasmesso allo Stato membro in cui l'autorità di emissione ha fondati motivi di ritenere che siano ubicati i beni oggetto del provvedimento di confisca.

Nell'ordinamento interno l'art. 11 d.lgs. n. 137/2015 disciplina in modo analogo il procedimento di trasmissione della decisione di confisca, prevedendo inoltre, per l'autorità giudiziaria italiana, specifici obblighi di comunicazione al Ministro della giustizia, al fine della successiva comunicazione allo Stato di esecuzione, in caso di revoca o di sopravvenuta carenza di esecutività del provvedimento di confisca, o di rischio che l'esecuzione ecceda il valore del bene, o dell'avvenuto pagamento di una somma di denaro da parte dell'interessato (comma 6).

4. Se non sussistono fondati motivi che permettono all'autorità di emissione di determinare lo Stato membro a cui trasmettere il provvedimento di confisca, quest'ultimo è trasmesso allo Stato membro in cui la persona fisica o giuridica contro la quale è stato emesso il provvedimento stesso risiede abitualmente o, nel caso di una persona giuridica, in cui ha sede la sede sociale.

5. Qualora l'autorità di esecuzione competente non sia nota, l'autorità di emissione sollecita con ogni mezzo lo Stato di esecuzione, anche tramite i punti di contatto della rete giudiziaria europea³⁸, affinché fornisca informazioni al riguardo.

6. Qualora l'autorità dello Stato di esecuzione che riceve il provvedimento di confisca non sia competente a riconoscerlo e a prendere le misure necessarie alla sua esecuzione, essa trasmette immediatamente il provvedimento di confisca all'autorità di esecuzione competente nel proprio Stato membro e ne informa l'autorità di emissione

TITOLO III: REATI CONNESSI AD ATTIVITÀ TERRORISTICHE

Articolo 5

Trasmissione del provvedimento di confisca a uno o più Stati di esecuzione

1. Il provvedimento di confisca può essere trasmesso ai sensi dell'articolo 4 a un solo Stato di esecuzione per volta.

2. Il provvedimento di confisca concernente beni specifici può essere trasmesso contemporaneamente a più di uno Stato di esecuzione qualora:

a) l'autorità di emissione abbia fondati motivi di ritenere che beni diversi oggetto del provvedimento siano ubicati in Stati di esecuzione diversi,

b) la confisca di un bene specifico contemplato nel provvedimento di confisca comporti azioni in più di uno Stato di esecuzione, oppure

c) l'autorità di emissione abbia fondati motivi per ritenere che un bene specifico contemplato nel provvedimento di confisca sia ubicato in uno dei due o più Stati di esecuzione specificati.

3. Il provvedimento di confisca concernente una somma di denaro può essere trasmesso contemporaneamente a più di uno Stato di esecuzione qualora l'autorità di emissione ritenga che ci sia una necessità specifica per farlo, in particolare quando:

(a) i beni non sono stati congelati ai sensi del presente regolamento, o

(b) il valore dei beni che possono essere confiscati nello Stato di emissione e in qualsiasi Stato di esecuzione non è probabilmente sufficiente ai fini dell'esecuzione dell'intero importo oggetto del provvedimento di confisca.

Con riferimento alla trasmissione della decisione a più Stati per l'esecuzione, l'art. 12 d.lgs. n. 137/2015 prevede:

“1. La trasmissione di una decisione di confisca a uno o più Stati membri non ne preclude l'esecuzione in Italia.

2. La decisione di confisca può essere trasmessa a più di uno Stato membro, solo se:

a) vi sia fondato motivo per ritenere che i beni oggetto della decisione di confisca si trovino in più di uno Stato membro;

b) la confisca del bene comporti la necessità di svolgere attività in più di uno Stato membro, ovvero vi sia il fondato motivo di ritenere che tale bene si trovi in due o più Stati membri;

c) la confisca abbia per oggetto una somma di denaro e il valore dei beni che possono essere confiscati in un solo Stato membro non è sufficiente ai fini dell'esecuzione dell'intero importo oggetto della decisione di confisca.

3. Nel caso di trasmissione a più Stati della decisione di confisca concernente una somma di denaro l'importo totale risultante dalla esecuzione non può superare l'importo massimo specificato nella decisione di confisca”.

<p style="text-align: center;"><i>Articolo 6</i> <i>Conseguenze della trasmissione del provvedimento di confisca</i></p> <p>La trasmissione del provvedimento di confisca a uno o più Stati di esecuzione in conformità degli articoli 4 e 5 non limita il diritto dello Stato di emissione di eseguire esso stesso il provvedimento.</p> <p>2. Qualora un provvedimento di confisca concernente una somma di denaro sia trasmesso a uno o più Stati di esecuzione, l'importo totale risultante dall'esecuzione non può superare l'importo massimo specificato nel provvedimento di confisca.</p> <p>3. L'autorità di emissione informa immediatamente l'autorità di esecuzione con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta:</p> <p>(a) se ritiene che possa esservi il rischio di un'esecuzione superiore all'importo massimo, in particolare in base alle informazioni notificate dall'autorità di esecuzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b);</p> <p>(b) se il provvedimento di congelamento o di confisca è stato eseguito in toto o in parte nello Stato di emissione o in uno Stato di esecuzione, precisando per quale importo il provvedimento stesso deve essere ancora eseguito;</p> <p>(c) se, dopo la trasmissione del provvedimento conformemente all'articolo 4, l'autorità dello Stato di emissione riceve una somma di denaro pagata volontariamente dalla persona interessata in relazione al provvedimento.</p> <p>Qualora si applichi la lettera b), l'autorità di emissione comunica il più presto possibile all'autorità di esecuzione se il rischio in questione ha cessato di esistere.</p> <p>3. Qualora lo Stato di emissione abbia indicato che intende ritirare il provvedimento dallo Stato di esecuzione per qualsiasi motivo, lo Stato di esecuzione pone immediatamente fine all'esecuzione del provvedimento di confisca.</p>	<p>La norma è volta ad assicurare la persistenza del diritto dello Stato di emissione ad eseguire il provvedimento di confisca, anche dopo la sua trasmissione a uno o più Stati membri, e la possibilità per il medesimo di ritirare il provvedimento, con conseguenziale obbligo per lo Stato di esecuzione di porre fine all'esecuzione dello stesso.</p> <p>La norma individua, inoltre, situazioni specifiche incidenti sull'esecuzione della confisca, che l'autorità di emissione è tenuta a comunicare allo Stato di esecuzione, con evidenti finalità di garanzia dell'interessato.</p> <p>Analogamente l'art. 11, comma 6, d.lgs. n. 137/2015 prevede che l'autorità giudiziaria italiana informi senza indugio il Ministro della giustizia, al fine della successiva informativa all'autorità competente dello stato di emissione, dell'eventuale revoca della decisione di confisca e della sua sopravvenuta carenza di esecutività, del rischio che l'esecuzione ecceda il valore del bene confiscato o, infine, dell'avvenuto pagamento di una somma di denaro da parte dell'interessato.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 7</i> <i>Certificato standard</i></p> <p>L'autorità di emissione compila il certificato di cui all'allegato I, lo firma e certifica che le informazioni in esso contenute sono esatte e corrette.</p> <p>2. L'autorità di emissione traduce il certificato in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione o in una qualsiasi altra lingua indicata da tale Stato membro a norma del paragrafo 3.</p>	<p>In relazione al certificato, l'art. 1, comma 3, lett. i), d.lgs. 137/2015 stabilisce che per certificato si intende il certificato redatto e compilato in conformità al modello allegato al decreto legislativo.</p>

3. Ogni Stato membro può, in qualsiasi momento, esprimere in una dichiarazione depositata presso la Commissione la volontà di accettare una traduzione in una o più altre lingue ufficiali dell'Unione.

Articolo 8

Riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di confisca

1. L'autorità competente riconosce senza ulteriori formalità il provvedimento di confisca trasmesso a norma dell'articolo 4 e prende le misure necessarie alla sua esecuzione alla stessa stregua di un provvedimento di confisca emesso da un'autorità dello Stato di esecuzione, a meno che non decida di addurre uno dei motivi di non riconoscimento e di non esecuzione previsti all'articolo 9 o uno dei motivi di rinvio previsti all'articolo 11.
2. Se il provvedimento di confisca concerne un bene specifico, l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione possono, qualora ciò sia contemplato dalla legislazione dello Stato di emissione, convenire che la confisca nello Stato di esecuzione possa assumere la forma di una richiesta di pagamento di una somma corrispondente al valore del bene.
3. Se il provvedimento di confisca riguarda una somma di denaro, l'autorità di esecuzione, in caso di non pagamento, esegue il provvedimento di confisca conformemente al paragrafo 1 su qualsiasi bene disponibile a tal fine. Se necessario, l'autorità di esecuzione converte l'importo da confiscare nella valuta dello Stato di esecuzione applicando il tasso di cambio in vigore nel momento in cui il provvedimento di confisca è stato emesso.
4. Non appena l'esecuzione del provvedimento è conclusa l'autorità di esecuzione ne informa l'autorità di emissione con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta.

In ambito nazionale l'art. 5 d.lgs. n. 137/2015 disciplina il procedimento per il riconoscimento e l'esecuzione della decisione di confisca nel seguente modo:

- “1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, il procedimento davanti alla Corte di appello si svolge in camera di consiglio, nelle forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale. Quando la decisione di confisca ha ad oggetto un bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale, l'avviso della data di udienza è dato anche al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
2. La sentenza di riconoscimento è trasmessa per l'esecuzione al procuratore generale.
3. La confisca è eseguita secondo la legge italiana, con le seguenti modalità:
 - a) sui beni mobili e sui crediti, secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso i terzi, in quanto applicabili;
 - b) sui beni immobili o mobili registrati, con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;
 - c) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, oltre che con le modalità previste per i singoli beni, con l'immissione in possesso dell'amministratore nominato dall'autorità giudiziaria che ha disposto la confisca o, in mancanza, nominato dalla Corte di appello, e con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l'impresa;
 - d) sulle azioni e sulle quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese;
 - e) sugli strumenti finanziari dematerializzati, compresi i titoli di debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. Si applica l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, e successive modificazioni.
4. Dell'avvenuta esecuzione è dato immediato avviso all'autorità di emissione.
5. In sede di esecuzione l'autorità incaricata procede all'apprensione materiale del bene avvalendosi, ove necessario, dell'ausilio della forza pubblica.

	<p>6. Se la decisione di confisca ha ad oggetto una somma di denaro, la Corte di appello, ove necessario, converte in euro l'importo da confiscare, applicando il tasso di cambio in vigore nel momento in cui la decisione di confisca è stata emessa.</p> <p>7. In caso di sopravvenuta carenza di esecutività della decisione di confisca, l'autorità giudiziaria cessa l'esecuzione, dandone comunicazione all'autorità di emissione e al Ministro della giustizia.</p> <p>8. L'autorità giudiziaria italiana informa senza indugio il Ministro della giustizia, che ne informa immediatamente lo Stato di emissione, di qualsiasi decisione o misura che faccia venire meno la decisione di confisca o la privi del suo carattere esecutivo, della esistenza di un rischio di un'esecuzione superiore all'importo massimo, della esecuzione parziale della decisione di confisca, dell'avvenuto pagamento di una somma di denaro da parte dell'interessato.</p> <p>9. Se l'esecuzione comporta spese da ritenersi ingenti o eccezionali, l'autorità giudiziaria ne richiede alla competente autorità dello Stato di emissione il riparto in misura congrua.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 9</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Motivi di non riconoscimento e di non esecuzione del provvedimento di confisca</i></p> <p>L'autorità di esecuzione può decidere di non riconoscere e non dare esecuzione al provvedimento di confisca solo se:</p> <p>(a) il certificato di cui all'articolo 7 è incompleto, manifestamente inesatto o non corrisponde manifestamente al provvedimento di confisca, e non è stato compilato a seguito della consultazione a norma del paragrafo 2;</p> <p>(b) l'esecuzione del provvedimento di confisca è contraria al principio del ne bis in idem;</p> <p>(c) vi sono immunità o privilegi a norma del diritto dello Stato di esecuzione che impedirebbero l'esecuzione di un provvedimento di confisca nazionale dei beni in questione;</p> <p>(d) il provvedimento di confisca si basa su un reato commesso fuori del territorio dello Stato di emissione e interamente o parzialmente nel territorio dello Stato di esecuzione, e la condotta per la quale il provvedimento di confisca è emesso non costituisce reato nello Stato di emissione;</p> <p>(e) i diritti dei terzi in buona fede rendono impossibile, a norma del diritto dello Stato di esecuzione, l'esecuzione del provvedimento di confisca, incluso quando tale impossibilità è conseguenza dell'applicazione di mezzi di</p>	<p>Disciplina del tutto analoga a quella prevista dal proposto regolamento è contenuta nell'art. 9 d.lgs. n. 37/2015, che indica motivi di non riconoscimento pressoché identici.</p>

impugnazione ai sensi dell'articolo 31;

(f) nei casi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, la condotta che è alla base del provvedimento di confisca non costituisce reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione; tuttavia in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, l'esecuzione del provvedimento di confisca non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o imposte, di dogana o di cambio della legislazione dello Stato di emissione;

(g) in base al certificato di cui all'articolo 7, l'interessato non è comparso personalmente al processo terminato con il provvedimento di confisca collegato a una condanna definitiva.

Tale motivo di non riconoscimento e di non esecuzione non si applica qualora il certificato attesti che l'interessato, conformemente agli ulteriori requisiti processuali definiti nel diritto nazionale dello Stato di emissione:

(1) è stato citato in tempo utile e personalmente ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con il provvedimento di confisca, o è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato, ed è stato informato in tempo utile del fatto che un tale provvedimento di confisca poteva essere emesso in caso di sua non comparizione in giudizio;

(2) essendo al corrente della data fissata per il processo, aveva conferito un mandato a un difensore, nominato personalmente o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore; oppure

(3) dopo aver ricevuto la notifica del provvedimento di confisca ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o a un ricorso in appello cui l'interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria:

- ha dichiarato espressamente di non opporsi al provvedimento di confisca, oppure

- non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, prima di decidere di non riconoscere e non dare esecuzione al provvedimento di confisca, in tutto o in parte, l'autorità di esecuzione consulta con qualsiasi mezzo appropriato l'autorità di emissione e, se del

<p>caso, chiede a quest'ultima di fornirle senza ritardo qualsiasi informazione necessaria.</p> <p>3. L'eventuale decisione di non riconoscimento e non esecuzione è presa senza ritardo e comunicata immediatamente all'autorità di emissione con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta.</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 10</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Termini per il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento di confisca</i></p> <p>1. L'adozione della decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione del provvedimento di confisca e l'esecuzione della confisca hanno luogo con la stessa celerità e priorità usate in un caso interno analogo e, in ogni caso, entro i termini previsti dal presente articolo.</p> <p>2. La decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione del provvedimento di confisca è adottata senza ritardo e comunque, fatto salvo il paragrafo 5, entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento di confisca da parte dell'autorità di esecuzione.</p> <p>3. L'autorità di esecuzione comunica la decisione sul provvedimento di confisca all'autorità di emissione senza ritardo, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta.</p> <p>4. Salvo qualora sussistano motivi di rinvio ai sensi dell'articolo 11, l'autorità di esecuzione esegue la confisca senza ritardo e comunque, fatto salvo il paragrafo 5 del presente articolo, entro trenta giorni dalla decisione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.</p> <p>5. Se non è possibile rispettare i termini di cui al paragrafo 2 o 4, l'autorità di esecuzione ne informa immediatamente l'autorità di emissione con qualsiasi mezzo disponibile, indicando i motivi del ritardo, e consulta l'autorità di emissione sul momento appropriato per eseguire la confisca. In tal caso, il termine di cui al paragrafo 2 o 4 può essere prorogato per un massimo di trenta giorni.</p>	<p>Con riferimento ai termini per il procedimento di riconoscimento e di esecuzione in tema di confisca, l'art. 7, comma 3, d.lgs. n. 137/2015 stabilisce che la Corte d'appello competente provvede e adotta senza indugio le misure necessarie, dandone immediata informazione all'autorità di emissione con qualsiasi mezzo atto a produrre una traccia scritta.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 11</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Rinvio dell'esecuzione del provvedimento di confisca</i></p> <p>L'autorità di esecuzione può rinviare l'esecuzione del provvedimento di confisca trasmesso a norma dell'articolo 4:</p> <p>(a) qualora l'esecuzione dello stesso possa pregiudicare un'indagine penale in corso, per un periodo di tempo che ritenga ragionevole;</p> <p>(b) nel caso di un provvedimento di confisca</p>	<p>Nell'ordinamento italiano il rinvio dell'esecuzione della confisca è così disciplinato dall'art. 7 d.lgs. n. 137/2015:</p> <p>“1. La Corte di appello, con decreto motivato adottato senza formalità, può disporre il rinvio dell'esecuzione, contestualmente imponendo le necessarie misure, secondo la legge italiana, per assicurare che i beni e le somme di denaro restino disponibili per l'esecuzione della decisione di</p>

<p>concernente una somma di denaro, qualora ritenga che vi sia il rischio che il valore totale risultante dall'esecuzione del provvedimento possa superare notevolmente l'importo ivi specificato a causa dell'esecuzione simultanea dello stesso in più di uno Stato membro;</p> <p>(c) nei casi in cui il bene sia già oggetto di un procedimento di confisca nello Stato di esecuzione;</p> <p>(d) nei casi dei mezzi di impugnazione indicati all'articolo 33.</p> <p>2. L'autorità di esecuzione informa senza ritardo l'autorità di emissione del rinvio dell'esecuzione del provvedimento, compresi i motivi del rinvio e, se possibile, la durata prevista dello stesso, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta.</p> <p>3. Non appena sia venuto meno il motivo del rinvio, l'autorità di esecuzione adotta senza ritardo le misure necessarie per l'esecuzione del provvedimento e ne informa l'autorità di emissione con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta.</p>	<p>confisca, quando:</p> <p>a) la decisione di confisca concerne una somma di denaro, qualora ritenga, anche sulla base delle informazioni trasmesse dall'autorità competente dello Stato di emissione, che il valore risultante dalla sua esecuzione possa superare l'importo specificato nella decisione suddetta a causa dell'esecuzione simultanea della stessa in più di uno Stato membro;</p> <p>b) è stato proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 8 e fino alla decisione definitiva;</p> <p>c) l'esecuzione della decisione di confisca può pregiudicare un procedimento penale in corso, e comunque per un periodo massimo di sei mesi;</p> <p>d) il bene è oggetto di un procedimento di confisca nazionale, anche di prevenzione.</p> <p>2. Il decreto di rinvio dell'esecuzione è comunicato senza indugio allo Stato di emissione.</p> <p>3. Cessata la ragione del rinvio, la Corte di appello provvede con le formalità dell'articolo 5 e adotta, senza indugio, le misure necessarie per l'esecuzione della decisione di confisca dandone informazione all'autorità di emissione con qualsiasi mezzo atto a produrre una traccia scritta.”</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 12</i> <i>Impossibilità di eseguire il provvedimento di confisca</i></p> <p>È notificata senza ritardo all'autorità di emissione l'impossibilità di eseguire il provvedimento di confisca qualora, anche previa consultazione dell'autorità di emissione, il bene da confiscare sia già stato confiscato, sia scomparso, sia stato distrutto, non si trovi nel luogo indicato nel certificato, o la sua ubicazione non sia stata indicata con sufficiente precisione. Ove possibile, il provvedimento può essere eseguito su altri beni conformemente all'articolo 8, paragrafo 2 o 3.</p>	<p>Una disciplina del tutto analoga per i casi di impossibilità dell'esecuzione della decisione di confisca è dettata dal comma 5 dell'art. 6 d.lgs. 137/2015.</p>
<p style="text-align: center;">CAPO III TRASMISSIONE, RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI CONGELAMENTO <i>Articolo 13</i> <i>Condizioni di emissione e trasmissione del provvedimento di congelamento</i></p> <p>1. L'autorità di emissione può emettere un provvedimento di congelamento purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:</p> <p>(a) l'emissione del provvedimento è necessaria e proporzionata per impedire temporaneamente la distruzione, la trasformazione, lo spostamento, il trasferimento o l'alienazione di beni, in vista di</p>	<p>La disposizione indica le condizioni in presenza delle quali uno Stato membro può emettere un provvedimento di congelamento e consente all'autorità di esecuzione, la quale ritenga che tali condizioni non siano state rispettate, di consultarla dopo avere eseguito il provvedimento in merito all'opportunità di proseguire il congelamento stesso.</p> <p>Nello Stato italiano, in cui, come si è sopra detto, la nozione di "congelamento" è assimilabile a quella di "blocco dei beni" di cui al d.lgs. n. 35/2016, anche se quest'ultima sembra avere un ambito</p>

<p>un'eventuale conseguente confisca, tenuto conto dei diritti della persona interessata;</p> <p>(b) il provvedimento avrebbe potuto essere emesso alle stesse condizioni in un caso interno analogo;</p> <p>(c) il motivo o i motivi del provvedimento sono correttamente indicati, almeno sommariamente.</p> <p>2. Le condizioni di cui al paragrafo 1 sono valutate dall'autorità di emissione per ogni caso.</p> <p>3. Se ha motivo di ritenere che le condizioni di cui al paragrafo 1 non siano state rispettate, l'autorità di esecuzione può, dopo aver eseguito il provvedimento, consultare l'autorità di emissione in merito all'importanza di proseguire il congelamento. Tale consultazione non ritarda l'esecuzione del provvedimento di congelamento. Dopo la consultazione, l'autorità di emissione può decidere di ritirare il provvedimento.</p>	<p>applicativo meno ampio, il citato d.lgs. n. 35/2016, che attua la decisione quadro 2003/577/GAI, disciplina l'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni e di sequestro probatorio.</p> <p>Esso regola, in particolare, la materia del riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti di blocco e di sequestro dei beni, nonché quella afferente al riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria italiana.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 14</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Trasmissione del provvedimento di congelamento</i></p> <p>1. Il provvedimento di congelamento è trasmesso utilizzando il modello di cui all'articolo 16 dall'autorità di emissione direttamente all'autorità di esecuzione o, se del caso, all'autorità centrale di cui all'articolo 27, paragrafo 2, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta in condizioni che permettano all'autorità di esecuzione di stabilirne l'autenticità.</p> <p>2. Il provvedimento di congelamento concernente una somma di denaro è trasmesso allo Stato membro in cui l'autorità di emissione ha fondati motivi di ritenere che la persona fisica o giuridica contro la quale è stato emesso il provvedimento disponga di beni o di un reddito.</p> <p>3. Il provvedimento di congelamento concernente beni specifici è trasmesso allo Stato membro in cui l'autorità di emissione ha fondati motivi di ritenere che siano ubicati i beni oggetto del provvedimento di congelamento.</p> <p>4. Se non sussistono fondati motivi che permettono all'autorità di emissione di determinare lo Stato membro a cui trasmettere il provvedimento di congelamento, quest'ultimo è trasmesso allo Stato membro in cui la persona fisica o giuridica contro la quale è stato emesso il provvedimento stesso risiede abitualmente o, nel caso di una persona giuridica, in cui ha sede la sede sociale.</p> <p>5. Il provvedimento di congelamento di cui al paragrafo 1:</p> <p>(a) è accompagnato da un provvedimento di confisca trasmesso a norma dell'articolo 4, o</p> <p>(b) contiene l'istruzione di mantenere il bene nello Stato di esecuzione in attesa della trasmissione del provvedimento di confisca a norma dell'articolo 4.</p>	<p>Nell'ordinamento interno l'art. 11 d.lgs. n. 35/2016 prevede la possibilità per l'autorità giudiziaria italiana che, nel corso di un procedimento penale, abbia emesso un sequestro probatorio o preventivo il cui oggetto si trovi nel territorio di altro Stato membro, di chiederne il riconoscimento e l'esecuzione rivolgendosi direttamente all'autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione. Tale possibilità è subordinata alla sussistenza dei presupposti individuati nell'art. 3, contenente l'elenco dei reati in relazione ai quali si provvede al riconoscimento ed esecuzione di un provvedimento di blocco o sequestro, indipendentemente dalla doppia incriminazione, sempre se puniti nello Stato di emissione con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni.</p> <p>Con riferimento alla trasmissione del provvedimento di cui si chiede il riconoscimento e l'esecuzione, l'art. 12 d.lgs. n. 35/2016 così dispone:</p> <p>"1. L'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento di sequestro lo trasmette alla competente autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione, avvalendosi, se del caso, anche ai fini dell'individuazione di quest'ultima, dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea.</p> <p>2. La richiesta di riconoscimento di un provvedimento di blocco o di sequestro è corredata da una richiesta di trasferimento della prova nello Stato di emissione, ovvero da una richiesta di confisca.</p> <p>3. In alternativa, l'autorità indicata nel comma 1 può dare indicazioni, nel certificato di cui al comma 4, per il mantenimento del bene nel territorio dello Stato fino alla formulazione delle richieste di</p>

<p>L'autorità di emissione indica la data prevista per la trasmissione con il modello di cui all'articolo 16.</p> <p>6. L'autorità di emissione informa l'autorità di esecuzione se è a conoscenza di eventuali parti interessate, compresi i terzi in buona fede, su cui incide il provvedimento di congelamento.</p> <p>7. Qualora l'autorità di esecuzione competente non sia nota, l'autorità di emissione sollecita con ogni mezzo lo Stato di esecuzione, anche tramite i punti di contatto della rete giudiziaria europea, affinché fornisca informazioni al riguardo.</p> <p>8. Qualora l'autorità di esecuzione che riceve il provvedimento di congelamento non sia competente a riconoscerlo e a prendere le misure necessarie alla sua esecuzione, essa trasmette immediatamente il provvedimento di congelamento all'autorità di esecuzione competente nel proprio Stato membro e ne informa l'autorità di emissione.</p>	<p>trasferimento o di confisca. La data prevista per tale formulazione è indicata nel medesimo certificato.</p> <p>4. Il provvedimento di blocco o di sequestro è trasmesso, unitamente ad un certificato, redatto secondo il formulario allegato al presente decreto e tradotto dalla lingua italiana nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione, con cui la medesima autorità attesta l'esattezza delle informazioni contenute nel provvedimento”.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 15</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Trasmissione del provvedimento di congelamento a uno o più Stati di esecuzione</i></p> <p>1. Il provvedimento di congelamento può essere trasmesso ai sensi dell'articolo 14 a un solo Stato di esecuzione per volta.</p> <p>2. Il provvedimento di congelamento concernente beni specifici può essere trasmesso contemporaneamente a più di uno Stato di esecuzione qualora:</p> <p>(a) l'autorità di emissione abbia fondati motivi di ritenere che beni diversi oggetto del provvedimento siano ubicati in Stati di esecuzione diversi,</p> <p>(b) il congelamento di un bene specifico contemplato nel provvedimento di congelamento comporti azioni in più di uno Stato di esecuzione, oppure</p> <p>(c) l'autorità di emissione abbia fondati motivi per ritenere che un bene specifico contemplato nel provvedimento di congelamento sia ubicato in uno dei due o più Stati di esecuzione specificati.</p> <p>3. Il provvedimento di congelamento concernente una somma di denaro può essere trasmesso contemporaneamente a più di uno Stato di esecuzione, qualora l'autorità di emissione ritenga che ci sia una necessità specifica per farlo, in particolare quando il valore stimato dei beni che possono essere congelati nello Stato di emissione e in qualsiasi Stato di esecuzione non è probabilmente sufficiente ai fini dell'esecuzione dell'intero importo oggetto del provvedimento di congelamento.</p>	<p>La disposizione è volta a regolamentare i casi in cui si renda necessario trasmettere il provvedimento di congelamento a più Stati.</p>

<p style="text-align: center;"><i>Articolo 16</i> <i>Modello di provvedimento di congelamento</i></p> <p>Il provvedimento di congelamento è emesso utilizzando il modello di cui all'allegato II.</p> <p>2. L'autorità di emissione compila il modello, lo firma e certifica che le informazioni in esso contenute sono esatte e corrette.</p> <p>3. L'autorità di emissione traduce il provvedimento di congelamento in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione o in una qualsiasi altra lingua indicata da tale Stato membro a norma del paragrafo 4.</p> <p>4. Ogni Stato membro può, in qualsiasi momento, esprimere in una dichiarazione depositata presso la Commissione la volontà di accettare una traduzione in una o più altre lingue ufficiali dell'Unione.</p>	<p>Si veda sopra, art. 12, comma 4, d.lgs. n. 35/2016.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 17</i> <i>Riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di congelamento</i></p> <p>L'autorità competente riconosce senza ulteriori formalità il provvedimento di congelamento trasmesso a norma dell'articolo 14 e prende le misure necessarie alla sua esecuzione, a meno che non decida di addurre uno dei motivi di non riconoscimento e di non esecuzione previsti all'articolo 18 o uno dei motivi di rinvio previsti all'articolo 20.</p>	<p>Nell'ordinamento italiano il riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti di blocco o di sequestro è consentito in presenza dei medesimi presupposti richiesti per il riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti di congelamento e di confisca dall'art. 3 del proposto Regolamento (art. 3 d.lgs. n. 35/2016).</p> <p>La disciplina relativa alle decisioni sulla richiesta di riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti di blocco o di sequestro è contenuta nell'art. 6 d.lgs. n. 35/2016, il quale dispone che l'autorità provveda senza ritardo al riconoscimento, disponendo che sia data immediata esecuzione.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 18</i> <i>Motivi di non riconoscimento e di non esecuzione del provvedimento di congelamento</i></p> <p>L'autorità di esecuzione può decidere di non riconoscere e non dare esecuzione al provvedimento di congelamento solo se:</p> <p>(a) il modello di cui all'articolo 16 è incompleto o manifestamente inesatto e non è stato compilato a seguito della consultazione a norma del paragrafo 2;</p> <p>(b) l'esecuzione del provvedimento è contraria al principio del <i>ne bis in idem</i>;</p> <p>(c) vi sono immunità o privilegi a norma del diritto dello Stato di esecuzione che impedirebbero l'esecuzione di un provvedimento di congelamento nazionale dei beni in questione;</p> <p>(d) il provvedimento si basa su un reato commesso fuori del territorio dello Stato di emissione e interamente o parzialmente nel territorio dello Stato</p>	<p>A norma dell'art. 6, comma 4, d.lgs. n. 35/2016, la richiesta di riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti di blocco o di sequestro può essere rigettata con decreto motivato nei seguenti casi: a) se il certificato di cui all'articolo 12, comma 3, non è stato prodotto unitamente alla richiesta; b) se il predetto certificato risulta incompleto, ovvero se le informazioni ivi contenute risultano manifestamente non corrispondenti al provvedimento di blocco o di sequestro oggetto della richiesta; c) se la persona nei cui confronti deve essere eseguita una decisione di confisca gode di immunità riconosciute dallo Stato italiano che limitano l'esercizio o il proseguimento dell'azione penale; d) se dalle informazioni contenute nel certificato risulta evidente la violazione del divieto di un secondo giudizio, ai sensi dell'articolo 649 del</p>

<p>di esecuzione, e la condotta per la quale il provvedimento di congelamento è emesso non costituisce reato nello Stato di emissione;</p> <p>(e) nei casi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, la condotta che è alla base del provvedimento di congelamento non costituisce reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione; tuttavia in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, l'esecuzione del provvedimento di congelamento non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o imposte, di dogana o di cambio della legislazione dello Stato di emissione;</p> <p>2. Nei casi di cui al paragrafo 1, prima di decidere di non riconoscere o non dare esecuzione al provvedimento di congelamento, in tutto o in parte, l'autorità di esecuzione consulta con qualsiasi mezzo appropriato l'autorità di emissione e, se del caso, chiede a quest'ultima di fornirle senza ritardo qualsiasi informazione necessaria.</p> <p>3. L'autorità di esecuzione può decidere di revocare il provvedimento di congelamento qualora, durante l'esecuzione, si renda conto che si applica uno dei motivi di non riconoscimento e di non esecuzione.</p>	<p>codice di procedura penale; e) se non ricorrono i presupposti indicati nell'articolo</p> <p>Ai sensi del comma 5, nei casi di cui alle lettere a) e b), l'autorità giudiziaria può imporre all'autorità dello Stato di emissione un termine per la produzione del certificato completo o corretto, ovvero di un documento ad esso equipollente. Inoltre può dispensare l'autorità giudiziaria dello Stato di emissione dalla presentazione del certificato, se non vi è esigenza di acquisire altre informazioni.</p> <p>Il comma 6 prevede che "La decisione di rigetto è immediatamente comunicata all'autorità giudiziaria dello Stato di emissione. A tale autorità è altresì comunicata senza ritardo l'impossibilità di dare esecuzione al provvedimento di blocco o di sequestro nei casi in cui il bene o la prova sono scomparsi o sono stati distrutti, ovvero non si trovano nel luogo indicato nel certificato, ovvero l'ubicazione indicata in quest'ultimo è risultata insufficiente".</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 19</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Termini per il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento di congelamento</i></p> <p>L'adozione della decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione del provvedimento di congelamento e l'esecuzione del congelamento hanno luogo con la stessa celerità e priorità usate in un caso interno analogo e, in ogni caso, entro i termini previsti dal presente articolo.</p> <p>2. Qualora l'autorità di emissione abbia indicato nel provvedimento di congelamento che sussistono motivi legittimi per ritenere che i beni in questione saranno a breve spostati o distrutti e che è necessario il congelamento immediato, o qualora l'autorità di emissione abbia indicato nel provvedimento di congelamento che la misura di congelamento deve essere eseguita in una data specifica, l'autorità di esecuzione ne tiene pienamente conto.</p> <p>3. L'autorità di esecuzione adotta la decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione del provvedimento di congelamento o sulla consultazione dell'autorità di emissione in conformità dell'articolo 18, paragrafo 2, il più presto possibile e comunque, fatto salvo il paragrafo 7 del presente articolo, entro 24 ore dal</p>	<p>La disciplina dei termini relativi alle decisioni sulla richiesta di riconoscimento e sulle modalità di esecuzione dei provvedimenti di blocco e sequestro è contenuta nell'art. 6, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 35/2016.</p>

ricevimento del provvedimento di congelamento.

4. Se consulta l'autorità di emissione in conformità dell'articolo 18, paragrafo 2, l'autorità di esecuzione adotta la decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione del provvedimento di congelamento senza ritardo.

5. L'autorità di esecuzione comunica la decisione sul provvedimento di congelamento all'autorità di emissione senza ritardo, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta.

6. Salvo qualora sussistano motivi di rinvio ai sensi dell'articolo 20, l'autorità di esecuzione esegue il congelamento senza ritardo e comunque, fatto salvo il paragrafo 7 del presente articolo, entro 24 ore dalla decisione di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

7. Se non è possibile rispettare i termini di cui al paragrafo 3 o 6, l'autorità di esecuzione ne informa immediatamente l'autorità di emissione con qualsiasi mezzo disponibile, indicando i motivi del ritardo, e consulta l'autorità di emissione sul momento appropriato per eseguire il congelamento.

Articolo 20

Rinvio dell'esecuzione del provvedimento di congelamento

1. L'autorità di esecuzione può rinviare l'esecuzione del provvedimento di congelamento trasmesso a norma dell'articolo 14 qualora:

(1) l'esecuzione dello stesso possa pregiudicare un'indagine penale in corso, per un periodo di tempo che ritenga ragionevole;

(2) il bene sia già oggetto di un provvedimento di congelamento e fino a quando tale provvedimento non sia revocato; oppure

(3) il bene sia già oggetto di un provvedimento emesso nel corso di un altro procedimento nello Stato di esecuzione e fino a quando tale provvedimento non sia revocato.

(4) Il presente punto si applica tuttavia soltanto qualora il provvedimento abbia la precedenza su altri successivi provvedimenti di congelamento nell'ambito di procedimenti penali a livello nazionale ai sensi del diritto interno.

2. L'autorità di esecuzione informa immediatamente l'autorità di emissione del rinvio dell'esecuzione del provvedimento, compresi i motivi del rinvio e, se possibile, la durata prevista dello stesso, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta. Non appena sia venuto meno il motivo del rinvio, l'autorità di esecuzione prende immediatamente le misure necessarie per l'esecuzione del provvedimento e ne informa l'autorità di emissione con qualsiasi mezzo

Si veda l'art. 7 d.lgs. n. 35/2016, che disciplina i "Casi di rinvio dell'esecuzione" del provvedimento di blocco o di sequestro.

<p>che consenta di conservare una traccia scritta.</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 21</i> <i>Obbligo di informare le parti interessate</i></p> <p>Fatto salvo l'articolo 22, dopo l'esecuzione l'autorità di esecuzione notifica la sua decisione alla persona nei cui confronti è stato emesso il provvedimento di congelamento e a qualsiasi parte interessata, compresi i terzi in buona fede, della cui esistenza sia stata informata conformemente all'articolo 14, paragrafo 6.</p> <p>2. La notifica contiene informazioni, almeno sommarie, sui motivi del provvedimento di congelamento, sull'autorità che ha emesso il provvedimento e sui mezzi di impugnazione esistenti ai sensi del diritto nazionale dello Stato di esecuzione.</p>	<p>L'art. 9 d.lgs. n. 35/2016 disciplina la materia delle impugnazioni avverso il decreto di riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro, da parte degli interessati. In particolare essi possono proporre riesame ai sensi dell'art. 324 c.p.p., al quale ha diritto di partecipare anche l'autorità giudiziaria dello Stato di emissione mediante osservazioni. Nell'ambito del riesame è preclusa la contestazione dei motivi di merito su cui si fonda il provvedimento.</p> <p>Si applicano inoltre le disposizioni contenute negli artt. 322 bis e 325 c.p.p.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 22</i> <i>Riservatezza</i></p> <p>Nell'esecuzione del provvedimento di congelamento, l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione tengono debito conto della riservatezza dell'indagine.</p> <p>2. L'autorità di esecuzione garantisce, conformemente al proprio diritto nazionale, la riservatezza dei fatti e del contenuto del provvedimento di congelamento, salvo nella misura necessaria alla sua esecuzione. Qualora l'autorità di esecuzione non possa rispettare l'obbligo di riservatezza, ne informa immediatamente l'autorità di emissione.</p> <p>3. Al fine di tutelare le indagini in corso, l'autorità di emissione può chiedere all'autorità di esecuzione di mantenere la riservatezza dell'esecuzione del provvedimento di congelamento per un periodo di tempo limitato</p>	<p>Si segnala che nell'ordinamento interno l'obbligo di segreto delle indagini è disciplinato dall'art. 329 c.p.p.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 23</i> <i>Durata del provvedimento di congelamento</i></p> <p>1. Il bene rimane congelato nello Stato di esecuzione fino a quando l'autorità competente di tale Stato abbia risposto in maniera definitiva al provvedimento di confisca trasmesso a norma dell'articolo 4 o l'autorità di emissione abbia informato l'autorità di esecuzione di qualsiasi decisione o misura che abbia l'effetto di privare il provvedimento del suo carattere esecutivo o di farlo ritirare, in conformità dell'articolo 30, paragrafo 1.</p> <p>2. Previa consultazione dell'autorità di emissione, l'autorità di esecuzione, tenuto conto delle circostanze del caso, può presentare una richiesta</p>	<p>Con riferimento alla durata del vincolo conseguente all'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro, l'art. 8 d.lgs. n. 35/2016 così dispone:</p> <p>“1. Il vincolo sul bene o sulla prova, derivante dal riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro, rimane fermo fino alla decisione definitiva sulle richieste di cui all'articolo 12, comma 2.</p> <p>2. Nel caso di cui all'articolo 12, comma 3, se le richieste non pervengono nel termine previsto, il procuratore della Repubblica invita l'autorità dello Stato di emissione a formularle entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni. In caso di mancata risposta, l'autorità giudiziaria revoca il</p>

<p>motivata all'autorità di emissione per limitare la durata del congelamento. Se non è d'accordo con tale limitazione, l'autorità di emissione lo comunica all'autorità di esecuzione specificando i motivi. In caso di mancata comunicazione dell'autorità di emissione entro sei settimane dal ricevimento della richiesta, l'autorità di esecuzione può revocare il provvedimento di congelamento.</p>	<p>provvedimento di blocco o di sequestro, disponendo la restituzione del bene o della prova all'avente diritto secondo le disposizioni di cui all'articolo 263 del codice di procedura penale e informandone senza ritardo lo Stato di emissione.</p> <p>3. L'autorità giudiziaria può invitare quella dello Stato di emissione, prima della decisione di cui al comma 1, a formulare osservazioni sulla concreta persistenza delle esigenze probatorie alla base del provvedimento di blocco o di sequestro. Se dalle osservazioni emerge il venir meno di tali esigenze, l'autorità giudiziaria provvede ai sensi del comma 2, secondo periodo.</p> <p>4. Le autorità giudiziarie dello Stato di emissione comunicano senza ritardo a quelle dello Stato di esecuzione la revoca del provvedimento di blocco o di sequestro. In tal caso, lo Stato di esecuzione revoca immediatamente il proprio provvedimento".</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 24</i> <i>Impossibilità di eseguire il provvedimento di confisca</i></p> <p>È notificata senza ritardo all'autorità di emissione l'impossibilità di eseguire il provvedimento di congelamento qualora, anche previa consultazione dell'autorità di emissione, il bene da congelare sia già stato confiscato, sia scomparso, sia stato distrutto, non si trovi nel luogo indicato nel certificato, o la sua ubicazione non sia stata indicata con sufficiente precisione.</p>	<p>Una disciplina del tutto analoga con riferimento all'impossibilità di dare esecuzione ai provvedimenti di blocco e di sequestro è contenuta nell'art. 7, comma 6, d.lgs. n. 35/2016.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 25</i> <i>Informazione</i></p> <p>Entro tre giorni dall'esecuzione del provvedimento, l'autorità di esecuzione riferisce all'autorità di emissione, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta, in merito alle misure prese per l'esecuzione del provvedimento di congelamento e ai relativi risultati, fornendo anche una descrizione dei beni congelati e una stima del loro valore.</p>	<p>Si veda l'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 35/2016.</p>
<p style="text-align: center;">CAPO IV DISPOSIZIONI GENERALI <i>Articolo 26</i> <i>Legge applicabile all'esecuzione</i></p> <p>L'esecuzione del provvedimento di congelamento o di confisca è disciplinata dalla legislazione dello Stato di esecuzione, le cui sole autorità sono competenti a decidere in merito alle modalità di</p>	<p>L'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 137/2015 prevede che la confisca è eseguita secondo la legge italiana e indica puntualmente le modalità di esecuzione. Inoltre l'art. 13 del citato decreto legislativo stabilisce che per quanto dallo stesso non</p>

<p>esecuzione e a determinare tutte le misure ad essa relative.</p> <p>2. Il provvedimento di congelamento o di confisca relativo a una persona giuridica è eseguito anche se lo Stato di esecuzione non riconosce il principio della responsabilità penale delle persone giuridiche.</p> <p>3. Fatto salvo l'articolo 8, paragrafi 2 e 3, lo Stato di esecuzione non può imporre misure alternative al provvedimento di congelamento o di confisca trasmesso a norma degli articoli 4 e 14, a meno che lo Stato di emissione vi abbia acconsentito.</p>	<p>espressamente previsto si applicano le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari, in quanto compatibili.</p> <p>L'art. 6, comma 3, d.lgs. n. 35/2016, a sua volta dispone che le misure rese necessarie dal provvedimento di blocco o di sequestro siano adottate secondo le disposizioni applicabili nello Stato di esecuzione.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 27</i> <i>Notifiche in merito alle autorità competenti</i></p> <p>Entro il [data di applicazione del presente regolamento] ogni Stato membro notifica alla Commissione l'autorità o le autorità definite all'articolo 2, punti 8 e 9, competenti ai sensi della legislazione nazionale, quando lo Stato membro in questione è:</p> <p>(a) lo Stato di emissione, o (b) lo Stato di esecuzione.</p> <p>2. Ogni Stato membro può, se l'organizzazione del proprio sistema interno lo rende necessario, designare una o più autorità centrali quali responsabili della trasmissione e della ricezione amministrativa dei provvedimenti di congelamento e di confisca e dell'assistenza da fornire alle autorità competenti. Gli Stati membri ne informano la Commissione.</p> <p>3. La Commissione mette le informazioni ricevute a disposizione di tutti gli Stati membri.</p>	<p>La disposizione contiene prescrizioni per gli Stati membri in ordine agli obblighi di notifica alla Commissione relativamente alle autorità competenti ai sensi della legislazione nazionale quando lo Stato è di emissione o di esecuzione.</p> <p>E' fatta salva la possibilità per gli Stati membri di designare una o più autorità centrali quali responsabili di trasmissione e ricezione amministrativa dei provvedimenti.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 28</i> <i>Comunicazioni</i></p> <p>Se necessario, l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione si consultano con qualsiasi mezzo appropriato al fine di garantire l'applicazione efficace del presente regolamento.</p> <p>2. Tutte le comunicazioni, comprese quelle intese a far fronte a difficoltà relative alla trasmissione o all'autenticità di qualsiasi documento necessario all'esecuzione del provvedimento di congelamento o di confisca, sono effettuate mediante contatto diretto tra lo Stato di emissione e l'autorità di esecuzione interessata o, se lo Stato membro ha designato un'autorità centrale a norma dell'articolo 27, paragrafo 2, con l'intervento di tale autorità centrale.</p>	<p>La norma regola le comunicazioni e consultazioni tra le autorità di emissione e di esecuzione rese necessarie per garantire l'efficace applicazione del Regolamento.</p>

<p style="text-align: center;"><i>Articolo 29</i> <i>Concorso di provvedimenti</i></p> <p>1. Se le autorità competenti dello Stato di esecuzione stanno trattando due o più provvedimenti di congelamento o di confisca concernenti una somma di denaro emessi contro la stessa persona fisica o giuridica e l'interessato non dispone nello Stato di esecuzione di mezzi sufficienti per consentire l'esecuzione di tutti i provvedimenti, spetta all'autorità di esecuzione, conformemente alla legislazione dello Stato di esecuzione, decidere quale o quali provvedimenti devono essere eseguiti, tenuto debito conto di tutte le circostanze.</p> <p>Tali circostanze possono comprendere gli interessi delle vittime, la presenza di attivi congelati, le date dei rispettivi provvedimenti, le date di trasmissione degli stessi, la gravità relativa del reato e il luogo in cui è avvenuto.</p> <p>2. Il paragrafo 1 si applica anche nel caso in cui le autorità competenti dello Stato di esecuzione stanno trattando due o più provvedimenti di congelamento o di confisca concernenti lo stesso bene specifico.</p>	<p>La norma disciplina le ipotesi in cui le autorità dello Stato di esecuzione stiano trattando più provvedimenti di congelamento o di confisca riguardanti una somma di denaro nei confronti della stessa persona fisica o giuridica, che risulti priva dei mezzi sufficienti per eseguire i provvedimenti stessi.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 30</i> <i>Cessazione dell'esecuzione</i></p> <p>L'autorità di emissione informa immediatamente l'autorità di esecuzione, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta, di qualsiasi decisione o misura che abbia l'effetto di privare il provvedimento del suo carattere esecutivo o di farlo ritirare per qualsiasi altro motivo.</p> <p>Lo Stato di esecuzione pone fine all'esecuzione del provvedimento non appena viene informato di tale decisione o misura dall'autorità di emissione.</p>	<p>Si vedano gli articoli 5, comma 8, d.lgs. n. 137/2015 e 8, comma 4, d.lgs. n. 35/2016.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 31</i> <i>Gestione e destinazione dei beni sottoposti a congelamento e a confisca</i></p> <p>Lo Stato di esecuzione gestisce i beni congelati o confiscati per evitarne la diminuzione di valore e conformemente all'articolo 10 della direttiva 2014/42/UE.</p> <p>2. Salvo se il provvedimento di confisca è accompagnato da una decisione di risarcimento alla vittima o se diversamente concordato dagli Stati membri interessati, tenuto conto anche della necessità di fornire assistenza per il recupero di crediti fiscali a norma della direttiva 2010/24/UE, le somme ottenute con l'esecuzione del provvedimento di confisca sono destinate come</p>	<p>Con riferimento alla destinazione delle somme e dei beni confiscati, il d.lgs. n. 137/2015 così dispone:</p> <p>"1. Salvo diverso accordo con lo Stato di emissione, le somme conseguite dallo Stato italiano quale Stato di esecuzione affluiscono, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, secondo i seguenti criteri:</p> <p>a) nei casi in cui l'esecuzione ha riguardato una</p>

segue dallo Stato di esecuzione:

(a) se l'importo ottenuto con l'esecuzione del provvedimento di confisca è pari o inferiore a 10 000 EUR, esso va allo Stato di esecuzione;

(b) se l'importo ottenuto con l'esecuzione del provvedimento di confisca è superiore a 10 000 EUR, il 50% di tale importo è trasferito dallo Stato di esecuzione allo Stato di emissione.

3. Qualora un'autorità giudiziaria dello Stato di emissione abbia emesso una decisione di risarcimento o restituzione alla vittima, la somma corrispondente, nella misura in cui non ecceda la somma confiscata, va allo Stato di emissione a fini di risarcimento o restituzione alla vittima. L'eventuale restante è destinato conformemente al paragrafo 2.

4. Il bene diverso da una somma di denaro ottenuto con l'esecuzione del provvedimento di confisca è destinato conformemente alle lettere da a) a e):

(a) il bene può essere venduto; in tal caso i proventi della vendita sono destinati conformemente al paragrafo 2;

(b) il bene può essere trasferito allo Stato di emissione; se il provvedimento di confisca riguarda una somma di denaro, il bene può essere trasferito allo Stato di emissione soltanto se l'autorità di emissione vi ha acconsentito;

(c) il bene può essere usato per scopi di interesse pubblico o di utilità sociale nello Stato di esecuzione conformemente alla legislazione di tale Stato, previo accordo dello Stato di emissione;

(d) qualora non sia possibile applicare le lettere a) o b), il bene può essere destinato in altro modo conformemente alla legislazione dello Stato di esecuzione;

(e) qualora un'autorità giudiziaria dello Stato di emissione abbia emesso una decisione di restituzione del bene alla vittima, l'autorità di esecuzione prende le misure necessarie affinché il bene sia restituito alla vittima; se non è possibile restituire il bene alla vittima, il valore del bene va allo Stato di emissione a fini di restituzione alla vittima e l'eventuale restante è destinato conformemente al paragrafo 2.

5. L'autorità di emissione comunica all'autorità di esecuzione la decisione di cui al paragrafo 3 e al paragrafo 4, lettera d). Se nello Stato di emissione è in corso una procedura di risarcimento o restituzione alla vittima, lo Stato di esecuzione si astiene dal destinare il bene confiscato fino alla comunicazione della decisione all'autorità di esecuzione.

somma pari o inferiore ad euro 10.000, per l'intero importo;

b) nei casi in cui l'esecuzione ha riguardato una somma superiore a euro 10.000, per una misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto, con restituzione allo Stato di emissione del residuo.

2. Nei casi in cui l'esecuzione ha avuto ad oggetto un bene diverso dal denaro e il bene può essere venduto, le somme ricavate dalla vendita dei beni sono ripartite secondo i criteri di cui al comma 1.

3. Ai beni diversi dalle somme di denaro, che non possono essere venduti o trasferiti allo Stato di emissione si applica la disciplina relativa alla destinazione dei beni oggetto di confisca: quando la confisca sia stata disposta ai sensi dell'articolo 3 della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, i beni sono trasferiti al patrimonio disponibile dello Stato e sono destinati all'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, secondo le disposizioni del Libro I, Titolo III, del *decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*.

4. L'Italia, quale Stato di esecuzione, non è tenuta a vendere o restituire il bene specifico oggetto della decisione di confisca quando esso costituisce bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale. Rispetto a tali beni restano applicabili le norme vigenti".

<p style="text-align: center;"><i>Articolo 32</i> <i>Spese</i></p> <p>1. Gli Stati membri rinunciano reciprocamente al rimborso delle spese derivanti dall'applicazione del presente regolamento.</p> <p>2. Qualora lo Stato di esecuzione abbia sostenuto spese da esso ritenute ingenti o eccezionali, l'autorità di esecuzione può formulare una proposta all'autorità di emissione per la loro ripartizione. L'autorità di emissione prende in considerazione tale proposta sulla base di specifiche dettagliate fornite dall'autorità di esecuzione.</p>	<p>Il presente articolo regola la materia delle spese sostenute dagli Stati interessati per l'applicazione del proposto regolamento.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 33</i> <i>Mezzi di impugnazione nello Stato di esecuzione contro il riconoscimento e l'esecuzione</i></p> <p>1. Qualsiasi parte interessata, compresi i terzi in buona fede, dispone di mezzi di impugnazione, inclusi quelli di cui all'articolo 8 della direttiva 2014/42/UE, contro il riconoscimento e l'esecuzione di un provvedimento a norma degli articoli 8 e 17, a tutela dei propri diritti. Il mezzo di impugnazione è proposto dinanzi a un'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione in conformità della legislazione di tale Stato. L'azione può avere effetto sospensivo ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione.</p> <p>2. I motivi di merito su cui si basa il provvedimento di congelamento o di confisca non possono essere contestati dinanzi all'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione.</p> <p>3. L'autorità competente dello Stato di emissione è informata di qualsiasi mezzo di impugnazione proposto conformemente al paragrafo 1.</p>	<p>Nell'ordinamento interno, l'art. 8 d.lgs. n. 137/2015 disciplina l'impugnazione della sentenza di riconoscimento della confisca, prevedendo che il procuratore generale presso la Corte d'appello, la persona nei cui confronti è emessa, la persona alla quale le cose sono state confiscate o che avrebbe diritto alla restituzione, entro 10 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito, possono proporre ricorso per cassazione contro la decisione per violazione di legge. Il ricorso, che non può avere ad oggetto le ragioni poste a fondamento della confisca, sospende l'esecuzione della sentenza. In caso di annullamento il giudice del rinvio decide entro 20 giorni informando l'autorità competente dello Stato di emissione.</p> <p>Con riferimento, invece, ai provvedimenti di blocco o di sequestro, l'art. 9 d.lgs. n. 35/2016 dispone che l'indagato o imputato e i difensori, nonché la persona alla quale la prova o il bene sono stati sequestrati o che avrebbe diritto alla restituzione, possono proporre richiesta di riesame avverso al provvedimento di blocco o di sequestro ex art. 324 c.p.p.; è preclusa la contestazione dei motivi di merito su cui si fonda il provvedimento; all'autorità giudiziaria dello Stato di emissione, che può presentare osservazioni, è comunicato l'esito del giudizio. Si prevede inoltre l'applicazione anche delle disposizioni di cui agli artt. 322 bis e 325 c.p.p.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 34</i> <i>Risarcimento</i></p> <p>1. Se lo Stato di esecuzione è responsabile, ai sensi della propria legislazione, del danno causato a una</p>	<p>La regola contenuta nell'art. 34, comma 1, del proposto regolamento trova piena rispondenza nel</p>

<p>delle parti interessate di cui all'articolo 33 dall'esecuzione del provvedimento di congelamento o di confisca che gli è stato trasmesso a norma dell'articolo 4 o 14, lo Stato di emissione rimborsa allo Stato di esecuzione gli importi versati a titolo di risarcimento per tale responsabilità alla parte lesa, tranne se e nella misura in cui il danno o parte di esso è dovuto esclusivamente alla condotta dello Stato di esecuzione.</p> <p>2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicata la legislazione nazionale degli Stati membri relativamente ad azioni di risarcimento danni promosse da persone fisiche o giuridiche.</p>	<p>comma 1 dell'art. 15 d.l.gs. n. 137/2015 in caso di responsabilità dello Stato italiano per danni causati nell'esecuzione di una decisione di confisca, nonché nel comma 1 dell'art. 10 d.l.gs. n. 35/2016 per danni causati nell'esecuzione di una decisione di sequestro.</p>
<p style="text-align: center;">CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI <i>Articolo 35</i> <i>Statistiche</i></p> <p>Gli Stati membri raccolgono periodicamente e conservano dati statistici esaurienti provenienti dalle autorità competenti. I dati statistici raccolti sono inviati alla Commissione ogni anno e includono, oltre a quelli previsti all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2014/42/UE:</p> <p>(a) il numero di provvedimenti di congelamento e di confisca ricevuti da un altro Stato membro;</p> <p>(b) il numero di provvedimenti di congelamento e di confisca ricevuti da un altro Stato membro, il cui riconoscimento e la cui esecuzione sono stati rifiutati;</p> <p>(c) il numero di casi in cui la vittima ha ottenuto il risarcimento o la restituzione dei beni ottenuti con l'esecuzione del provvedimento di confisca conformemente al presente regolamento;</p> <p>(d) la durata media dell'esecuzione dei provvedimenti di congelamento e di confisca conformemente al presente regolamento.</p>	<p>Si prevede che gli Stati membri raccolgano periodicamente dati statistici riguardanti i provvedimenti di congelamento e di confisca, da inviare annualmente alla Commissione.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 36</i> <i>Modifiche del certificato e del modello</i></p> <p>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 37 riguardo a qualsiasi modifica del certificato e del modello figuranti negli allegati I e II.</p>	<p>La norma conferisce alla Commissione il potere di modificare il certificato ed il modello allegati al proposto regolamento.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 37</i> <i>Esercizio della delega</i></p> <p>Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.</p> <p>2. La delega di potere di cui all'articolo 36 è conferita per un periodo indeterminato a decorrere da <i>[data di applicazione del presente regolamento]</i>.</p>	<p>La disposizione regola il potere della Commissione di adottare atti delegati, in particolare con riferimento a quanto previsto dal precedente articolo 36.</p>

<p>3. La delega di potere di cui all'articolo 36 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.</p> <p>4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.</p> <p>5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 36 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di <i>[due mesi]</i> su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 38</i> <i>Clausola di riesame</i></p> <p>Entro <i>[cinque anni dalla data di applicazione del presente regolamento]</i>, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione del presente regolamento. Se necessario, la relazione è corredata di proposte di modifica del presente regolamento.</p>	<p>Il presente articolo prevede che la Commissione relazioni sull'applicazione del regolamento.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 39</i> <i>Sostituzione</i></p> <p>Il presente regolamento sostituisce la decisione quadro 2003/577/GAI e la decisione quadro 2006/783/GAI tra gli Stati membri vincolati dal presente regolamento a decorrere dal <i>[data di applicazione del presente regolamento]</i>.</p>	<p>Si dispone espressamente che il regolamento sostituisce le decisioni quadro 2003/577/GAI e 2006/783/GAI recepite nell'ordinamento italiano rispettivamente dai decreti legislativi n. 35/2016 e n. 137/2015.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 40</i> <i>Entrata in vigore</i></p> <p>Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i>. Esso si applica a decorrere dal <i>[data di entrata in vigore del regolamento + sei mesi]</i>, ad eccezione dell'articolo 27, che si applica a decorrere dal <i>[data di entrata in vigore del presente regolamento]</i>.</p>	<p>La norma individua il termine di entrata in vigore del regolamento.</p>